



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 19 aprile 2000

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

1 9 9 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 dicembre 1999, n. 3854.

Legge regionale 41/1993, articolo 3, comma 4. Piano di intervento a medio termine (PIMT) per l'assistenza sanitaria e per le aree ad alta integrazione socio-sanitaria nel triennio 2000-2002 (Piano sanitario regionale 2000-2002). Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 5 del 17 marzo 2000. Ripubblicazione delle tabelle, inserite al punto 6.3 (la ricomposizione del rapporto domanda/offerta) del capitolo 6 del PIMT, in cui le parti «ombreggiate», per motivi tecnici di stampa, vengono riprodotte in grassetto e le parti «bianche» in corsivo.

pag. 3486

2 0 0 0

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2000, n. 8.

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.

pag. 3508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 marzo 2000, n. 0100/Pres. (Estratto).

Approvazione del nuovo Regolamento edilizio del Comune di Pordenone.

pag. 3515

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 marzo 2000 n. 0101/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 2 al Regolamento edilizio del Comune di Muggia.

pag. 3516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 marzo 2000, n. 0106/Pres.

Legge regionale 43/1990, articolo 13. Procedura di V.I.A. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato relativamente al progetto di uno stabilimento per la produzione di additivi per il trattamento delle acque nella zona industriale dell'Aussa-Corno presentato dalla Europolimeri S.r.l. di San Giorgio di Nogaro (Udine).

[pag. 3516](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 15 marzo 2000, n. EST.179-D/ESP/4242. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, da parte dell'ENEL Distribuzione S.p.A., Direzione Triveneto, Esercizio Trieste, per la realizzazione del tronco di linea elettrica alla tensione di 0,400 KV, in cavo sotterraneo, alimentata dalla cabina via Marconi, in Comune di Latisana (Udine).

[pag. 3517](#)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 29 marzo 2000, n. 109/VET.

Accertamento dei dati relativi alle somme effettivamente percepite dai Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari della Regione ai sensi del decreto legislativo 432/1998, nonché dei dati relativi ai costi del servizio prestato ai sensi del medesimo decreto legislativo.

[pag. 3517](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 marzo 2000, n. 661. (Estratto).

Comune di Doberdò del Lago. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 42 del 29 novembre 1999, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3518](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 marzo 2000, n. 666. (Estratto).

D.P.R. 203/1988 - Società Elettra GLT S.p.A. -

Parere favorevole al potenziamento di una centrale di produzione di energia elettrica in Comune di Trieste.

[pag. 3518](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 marzo 2000, n. 699.

Articolo 2543 C.C. - Gestione commissariale della cooperativa «C.S.A. Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

[pag. 3519](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 marzo 2000, n. 772.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Suini Friulani - C.A.R.M.T. - Cooperativa Agricola Regionale di Macellazione e Trasformazione Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Arba.

[pag. 3520](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 marzo 2000, n. 777.

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 21 del decreto legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

[pag. 3520](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 marzo 2000, n. 789.

Indirizzi operativi in materia di valutazione di impatto ambientale.

[pag. 3524](#)

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

[pag. 3525](#)

Comune di Campofornido. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3526](#)

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3526](#)

Comune di Fontanafredda. Variante generale n. 11 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma parziale di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 52/1999, n. 53/1999 e n. 9/2000.

[pag. 3526](#)

Comune di Gradisca d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3526](#)

Comune di Moimacco. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale.

[pag. 3526](#)

Comune di Morsano al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3526](#)

Comune di Pinzano al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3527](#)

Comune di Pontebba. Variante n. 20 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma

di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione n. 29/1999 e n. 32/1999.

[pag. 3527](#)

Comune di Preone. Avviso di approvazione della deliberazione di «Delimitazione del territorio comunale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1».

[pag. 3527](#)

Comune di Ravascletto. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale.

[pag. 3527](#)

Comune di San Martino al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

[pag. 3528](#)

Comune di San Martino al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

[pag. 3528](#)

Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante alle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore particolareggiato comunale del centro storico e del Borgo San Lorenzo.

[pag. 3528](#)

Comune di Spilimbergo. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3528](#)

Comune di Spilimbergo. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3528](#)

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3528](#)

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 106 al Piano regolatore generale.

[pag. 3529](#)

PARTE SECONDA
**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 68
del 22 marzo 2000)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

[pag. 3529](#)

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Comune di Arta Terme - Comune di Zuglio (Udine):

Bando di concorso d'idee per la sistemazione di piazza Roma in Arta capoluogo e collegamento viario Terme di Arta/scavi archeologici di Zuglio.

[pag. 3532](#)

Comune di Muggia (Trieste):

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di completamento del centro polivalente di Aquilina - 4^o lotto.

[pag. 3535](#)

Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia):

Avviso di gara esperita per l'affidamento di alcuni lavori di taglio e potatura di essenze arboree in località di Isola Morosini.

[pag. 3535](#)

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - E.R.Di.S.U. - Trieste:

Avviso di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di pulizia alle Case dello Studente e agli Uffici amministrativi.

[pag. 3536](#)

Comune di Azzano Decimo (Pordenone):

Avviso di adozione della variante n. 4 al P.R.P.C. della zona industriale-artigianale di Fiumesino.

[pag. 3537](#)

Comune di Brugnera (Pordenone):

Avviso di deposito della delibera di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa pubblica, della zona industriale Maron.

[pag. 3537](#)

Comune di Caneva (Pordenone):

Avviso di adozione P.R.P.C. di iniziativa privata e nominato «Piantada» - Stevenà di Caneva.

[pag. 3537](#)

Comune di Fiume Veneto (Pordenone):

Avviso di adozione di Piano regolatore particolareggiato comunale, zona artigianale di Cimpello-Lobo 2.A.

[pag. 3537](#)

Comune di Magnano in Riviera (Udine):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato del «Castello di Prampero» in Magnano in Riviera.

[pag. 3538](#)

Comune di Santa Maria La Longa (Udine):

Modifica dell'articolo 70 dello Statuto comunale.

[pag. 3538](#)

Comune di Sedegliano (Udine):

Adeguamento dello Statuto comunale alle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1999, n. 265.

[pag. 3538](#)

Comune di Tolmezzo (Udine):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata relativo all'ambito D zona C2 di Betania, posto a monte di via Aquileia - Ditta Iob Gaspare.

[pag. 3540](#)

Comune di Varmo (Udine):

Modifiche allo Statuto comunale.

[pag. 3540](#)

Provincia di Udine:

Deliberazione della Giunta Provinciale 7 marzo 2000, n. 63. Diniego all'approvazione del progetto per la realizzazione e gestione di una discarica di 2^a categoria tipo A) in località «Mlaca», Comune di Tappogliano. Ditta Valerio S.r.l. di Torviscosa.

[pag. 3541](#)

Deliberazione della Giunta Provinciale 7 marzo 2000, n. 64. Approvazione del progetto e autorizzazione al ripristino e bonifica di una cava dismessa mediante la realizzazione per lotti di una discarica di 2^a categoria tipo A) in località «Primulacco» in Comune di Povoletto. Ditta Nord Asfalti di Calligaris Sergio S.r.l.

[pag. 3542](#)

Deliberazione della Giunta Provinciale 7 marzo 2000, n. 65. Approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione di una discarica di 2^a categoria tipo A) sita in località «Valderie», Comune di Palazzolo dello Stella. Ditta Enterprise S.r.l.

[pag. 3544](#)

Deliberazione della Giunta Provinciale 7 marzo 2000, n. 67. Approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione di una discarica di 2^a cate-

ria tipo A) in Comune di Talmassons, frazione Flumignano. Richiedente Comune di Talmassons.

[pag. 3547](#)

Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:

Graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico di 1^o livello di anestesia e rianimazione e di n. 2 posti di assistente tecnico-geometra.

[pag. 3549](#)

Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Pordenone:

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza.

[pag. 3549](#)

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di 1^o livello di medicina generale.

[pag. 3550](#)

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di ingegnere dirigente ad indirizzo elettronico.

[pag. 3550](#)

Comune di Tavagnacco (Udine):

Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di 1 (uno) istruttore direttivo, assistente sociale, VII qualifica funzionale, unità operativa socio-assistenziale, area affari generali.

[pag. 3550](#)

Ente per la Zona Industriale di Trieste - E.Z.I.T. - Trieste:

Concorso pubblico, per esami, a un posto di segretario con profilo professionale segretario contabile, con riserva al personale in servizio all'Ente per la zona industriale di Trieste. Nomina della Commissione esaminatrice.

[pag. 3551](#)

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

1999

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 1999, n. 3854.

Legge regionale 41/1993, articolo 3, comma 4. Piano di intervento a medio termine (PIMT) per l'assistenza sanitaria e per le aree ad alta integrazione socio-sanitaria nel triennio 2000-2002 (Piano sanitario regionale 2000-2002). Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 5 del 17 marzo 2000. Ripubblicazione delle tabelle, inserite al punto 6.3 (la ricomposizione del rapporto domanda/offerta) del capitolo 6 del PITM, in cui le parti «ombreggiate», per motivi tecnici di stampa, vengono riprodotte in grassetto e le parti «bianche» in corsivo.

Ospedale di Tolmezzo		
FUNZIONE	DEGENZE	INDICAZIONI
Direzione sanitaria		
Radiologia		
Laboratorio analisi		Attività per l'urgenza Attività di routine
Servizio di Medicina Trasfusionale		Attività produttiva (limitatamente alla raccolta) Attività di servizio (limitatamente alle necessità)
Farmacia		
Pronto soccorso	Osservazione temporanea	Punto di partenza dei mezzi di soccorso
Area di Emergenza	Si	Degenze di Terapia intensiva e sub-intensiva
Anestesia e rianimazione		Degenze in Area dell'emergenza
Medicina generale	Si	
Cardiologia		Degenze in Area dell'emergenza
Recupero e Riabilitazione funzionale	Si	Degenze in ambito dipartimentale
Chirurgia generale	Si	
Ortopedia e traumatologia	Si	
Ostetricia Ginecologia	Si	
Pediatria	Si	
Oncologia		
Emodialisi		
Anatomia patologica		Esami al congelatore ed accertamento diagnostico in collaborazione con Polo ospedaliero udinese
Otorinolaringoiatria		

Le funzioni ombreggiate * individuano i livelli essenziali che devono essere prodotti; le funzioni in bianco ** indicano le unità operative attualmente presenti tra quelle facoltative.

Al 30/6/99 l'ospedale presentava una dotazione di 212 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery).

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

Ospedale di Palmanova		
FUNZIONE	DEGENZE	INDICAZIONI
Direzione sanitaria		
Radiologia		
Laboratorio analisi		Attività per l'urgenza Attività di routine
Servizio di Medicina Trasfusionale		Attività produttiva (limitatamente alla raccolta) Attività di servizio (limitatamente alle necessità)
Farmacia		
Pronto soccorso	Osservazione temporanea	Punto di partenza dei mezzi di soccorso
Area di Emergenza	Si	Degenze di Terapia intensiva e sub-intensiva
Anestesia e rianimazione		Degenze in Area dell'emergenza
Medicina generale	Si	
Cardiologia		Degenze in Area dell'emergenza
Recupero e Riabilitazione funzionale	Si	Degenze in ambito dipartimentale
Chirurgia generale	Si	
Ortopedia e traumatologia	Si	
Ostetricia Ginecologia	Si	
Pediatria	Si	
Oncologia		
Emodialisi		
Anatomia patologica		Esami al congelatore ed accertamento diagnostico in collaborazione con Polo ospedaliero udinese
Oculistica		

Le funzioni ombreggiate * individuano i livelli essenziali che devono essere prodotti; le funzioni in bianco ** indicano le unità operative attualmente presenti tra quelle facoltative.

Al 30/6/99 l'ospedale presentava una dotazione di 286 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery).

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

Ospedale di Palmanova		
FUNZIONE	DEGENZE	INDICAZIONI
Direzione sanitaria		
Radiologia		
Laboratorio analisi		Attività per l'urgenza <i>Attività di routine</i>
Servizio di Medicina TrASFusionale		Attività produttiva (limitatamente alla raccolta) Attività di servizio (limitatamente alle necessità)
Farmacia		
Pronto soccorso	Osservazione temporanea	Punto di partenza dei mezzi di soccorso
Area di Emergenza	Sì	Degenze di Terapia intensiva e sub-intensiva
Anestesia e rianimazione		Degenze in Area dell'emergenza
Medicina generale	Sì	
Cardiologia		Degenze in Area dell'emergenza
Recupero e Riabilitazione funzionale	Sì	Degenze in ambito dipartimentale
Chirurgia generale	Sì	
Ortopedia e traumatologia	Sì	
Ostetricia Ginecologia	Sì	
Pediatria	Sì	
Oncologia		
Emodialisi		
Anatomia patologica		Esami al congelatore ed accertamento diagnostico in collaborazione con Polo ospedaliero udinese
Oculistica		

Le funzioni ombreggiate * individuano i livelli essenziali che devono essere prodotti; le funzioni in bianco ** indicano le unità operative attualmente presenti tra quelle facoltative.

Al 30/6/99 l'ospedale presentava una dotazione di 286 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery).

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

Ospedale di Latisana		
FUNZIONE	DEGENZE	INDICAZIONI
Direzione sanitaria		
Radiologia		
Laboratorio analisi		Attività per l'urgenza <i>Attività di routine</i>
Servizio di Medicina Trasfusionale		Attività produttiva (limitatamente alla raccolta) Attività di servizio (limitatamente alle necessità)
Farmacia		
Pronto soccorso	Osservazione temporanea	Punto di partenza dei mezzi di soccorso
Area di Emergenza	Sì	Degenze di Terapia intensiva e sub-intensiva
Anestesia e rianimazione		Degenze in Area dell'emergenza
Medicina generale	Sì	
Cardiologia		Degenze in Area dell'emergenza
Recupero e Riabilitazione funzionale	Sì	Degenze in ambito dipartimentale
Chirurgia generale	Sì	
Ortopedia e traumatologia	Sì	
Ostetricia Ginecologia	Sì	
Pediatria	Sì	
Oncologia		
Emodialisi		
Anatomia patologica		Esami al congelatore ed accertamento diagnostico in collaborazione con Polo ospedaliero udinese
Otorinolaringoiatria		

Le funzioni ombreggiate * individuano i livelli essenziali che devono essere prodotti; le funzioni in bianco ** indicano le unità operative attualmente presenti tra quelle facoltative.

Al 30/6/99 l'ospedale presentava una dotazione di 239 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery).

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

Ospedale di San Vito al Tagliamento

FUNZIONE	DEGENZE	INDICAZIONI
Direzione sanitaria		
Radiologia		
Laboratorio analisi		Attività per l'urgenza <i>Attività di routine</i>
Servizio di Medicina Trasfusionale		Attività produttiva (limitatamente alla raccolta) Attività di servizio (limitatamente alle necessità)
Farmacia		
Pronto soccorso	Osservazione temporanea	Punto di partenza dei mezzi di soccorso
Area di Emergenza	Sì	Degenze di Terapia intensiva e sub-intensiva
Anestesia e rianimazione		Degenze in Area dell'emergenza
Medicina generale	Sì	
Cardiologia		Degenze in Area dell'emergenza
Recupero e Riabilitazione funzionale	Sì	Degenze in ambito dipartimentale
Chirurgia generale	Sì	
Ortopedia e traumatologia	Sì	
Ostetricia Ginecologia	Sì	
Pediatria	Sì	
Oncologia		
Emodialisi		
Anatomia patologica		Esami al congelatore ed accertamento diagnostico in collaborazione con l'A.O. di Pordenone
<i>Otorinolaringoiatria</i>		
<i>Oculistica</i>		
<i>Neurologia</i>		

Le funzioni ombreggiate * individuano i livelli essenziali che devono essere prodotti; le funzioni in bianco ** indicano le unità operative attualmente presenti tra quelle facoltative.

Al 30/6/99 l'ospedale presentava una dotazione di 294 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery).

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

Il mandato e le funzioni dell'Ospedale di Spilimbergo

E' individuato come unico ospedale di rete per l'area montana e pedemontana della provincia di Pordenone ai sensi dell'art. 21 L.R. 13/95, pur non essendo dotato di tutte le funzioni proprie degli ospedali di rete.

Nella tabella sottostante sono indicate le dotazioni attuali con ombreggiatura * su quelle da garantire obbligatoriamente.

Ospedale di Spilimbergo		
FUNZIONE	DEGENZE	INDICAZIONI
Direzione sanitaria		
Radiologia		
Laboratorio analisi		Attività per l'urgenza <i>Attività di routine</i>
Servizio di Medicina Trasfusionale		Attività produttiva (limitatamente alla raccolta) Attività di servizio (limitatamente alle necessità)
Farmacia		
Pronto soccorso	Osservazione temporanea	Punto di partenza dei mezzi di soccorso
Area di Emergenza	Si	Degenze di Terapia Intensiva e sub-Intensiva
Anestesia e rianimazione		
Medicina generale	Si	
Cardiologia		Degenze in Area dell'emergenza
Recupero e Riabilitazione funzionale	Si	Degenze in ambito dipartimentale
Chirurgia generale	Si	
Ortopedia e traumatologia	Si	
Oncologia		
Emodialisi		
Anatomia patologica		Esami al congelatore ed accertamento diagnostico in collaborazione con A.O. di Pordenone

Le funzioni ombreggiate * individuano i livelli essenziali che devono essere prodotti; le funzioni in bianco ** indicano le unità operative attualmente presenti tra quelle facoltative.

AJ 30/6/99 l'ospedale presentava una dotazione di 115 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery).

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

Ospedale di Gorizia		
FUNZIONE	DEGENZE	INDICAZIONI
Direzione sanitaria		
Radiologia		
Laboratorio analisi		Attività per l'urgenza Attività di routine
Servizio di Medicina Trasfusionale		Attività produttiva (riferimento anche per AOORT e IRCCS Burlo) Attività di servizio (limitatamente alle necessità)
Farmacia		
Pronto soccorso	Osservazione temporanea	Punto di partenza dei mezzi di soccorso
Area di Emergenza	Si	Area critica unica per le degenze di Terapia intensiva e sub-intensiva ed Unità coronarica (nella nuova sede ospedaliera)
Anestesia e rianimazione		Degenze di Terapia intensiva
Medicina generale	Si	
Cardiologia		Degenze di Unità coronarica
Recupero e Riabilitazione funzionale	Si	Degenze in ambito dipartimentale
Chirurgia generale	Si	
Ortopedia e traumatologia	Si	
Ostetricia Ginecologia	Si	
Pediatria	Si	
Oncologia		
Emodialisi		
Anatomia patologica		Esami al congelatore ed accertamento diagnostico in collaborazione con Azienda ospedaliera di Trieste
<i>Diabetologia</i>		
<i>Neurologia</i>		
<i>Pneumologia e fisiopatologia respiratoria.</i>		
<i>Odontostomatologia</i>		
<i>Dermatologia</i>		
<i>Urologia</i>		
Psichiatria		Funzione territoriale. Riferimento all'ASSI/AOORT per le degenze

Le funzioni ombreggiate * individuano i livelli essenziali che devono essere prodotti; le funzioni in bianco ** indicano le unità operative attualmente presenti tra quelle facoltative.

Al 30/6/99 l'ospedale presentava una dotazione di 297 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery).

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

Ospedale di Monfalcone		
FUNZIONE	DEGENZE	INDICAZIONI
Direzione sanitaria		
Radiologia		
Laboratorio analisi		Attività per l'urgenza Attività di routine
Servizio di Medicina Trasfusionale		Attività produttiva (limitatamente alla raccolta) Attività di servizio (limitatamente alle necessità)
Farmacia		
Pronto soccorso	Osservazione temporanea	Punto di partenza dei mezzi di soccorso
Area di Emergenza	Si	Area critica unica per le degenze di Terapia intensiva e sub-intensiva ed Unità coronarica (nella nuova sede ospedaliera)
Anestesia e rianimazione		Degenze di Terapia intensiva
Medicina generale	Si	
Cardiologia		Degenze di Unità coronarica
Recupero e Riabilitazione funzionale	Si	Degenze in ambito dipartimentale
Chirurgia generale	Si	
Ortopedia e traumatologia	Si	
Ostetricia Ginecologia	Si	
Pediatria	Si	
Oncologia		
Emodialisi		
Anatomia patologica		Esami al congelatore ed accertamento diagnostico in collaborazione con Azienda ospedaliera di Trieste
Diabetologia		
Oculistica		
Otorinolaringoiatria		

Le funzioni ombreggiate * individuano i livelli essenziali che devono essere prodotti; le funzioni in bianco ** indicano le unità operative attualmente presenti tra quelle facoltative.

Al 30/6/99 l'ospedale presentava una dotazione di 254 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery).

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

Ospedale di Pordenone		
FUNZIONE	DEGENZE	INDICAZIONI
Direzione sanitaria		
Radiologia		
Laboratorio analisi		Attività per l'urgenza Attività di routine. Centro di riferimento per l'area del territorio dell'ASS6. Funzione da integrare con IRCCS CRO di Aviano
Servizio di Medicina Trasfusionale		Attività di servizio Attività produttiva Centro di riferimento per l'area del territorio dell'ASS6. Funzione da integrare con IRCCS CRO di Aviano
Farmacia		
Pronto soccorso e Medicina d'urgenza	Sì	Degenze di Medicina d'urgenza ed osservazione temporanea - Punto di partenza dei mezzi di soccorso
Anestesia e rianimazione	Sì	Degenze di Terapia intensiva
Medicina generale	Sì	
Cardiologia UCIC	Sì	<i>Con attività di emodinamica</i>
Recupero e Riabilitazione funzionale	Sì	Degenze in ambito dipartimentale
Chirurgia generale	Sì	
Ortopedia e traumatologia	Sì	
Ostetricia Ginecologia	Sì	
Pediatria	Sì	
Oncologia		Funzione da integrare con IRCCS CRO di Aviano
Emodialisi		
<i>Nefrologia</i>		
Anatomia patologica		Centro di riferimento per l'area del territorio dell'ASS 6. Funzione da integrare con IRCCS CRO di Aviano
<i>Diabetologia</i>		
Neurologia	Sì	
<i>Pneumologia</i>		
<i>Dermatologia</i>		
<i>Gastroenterologia</i>		
Chirurgia della mano e microchirurgia	Sì	
Oculistica	Sì	
Otorinolaringoiatria	Sì	
Urologia	Sì	
<i>Odontostomatologia - Chirurgia maxillo facciale</i>		
<i>Microbiologia</i>		
<i>Medicina nucleare</i>		Funzione da integrare con IRCCS CRO di Aviano
<i>Fisica sanitaria</i>		Erogata da IRCCS CRO di Aviano
<i>Radioterapia</i>		Erogata da IRCCS CRO di Aviano
Psichiatria	Sì	Erogata da ASS6

Le funzioni ombreggiate * individuano i livelli essenziali che devono essere prodotti; le funzioni in bianco ** indicano le unità operative attualmente presenti tra quelle facoltative.

Al 30/6/99 l'ospedale presentava una dotazione di 699 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery).

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

IMFR Gervasutta		
FUNZIONI	DEGENZE	INDICAZIONI
Direzione sanitaria		
Medicina fisica e Riabilitazione	<i>Si</i>	Diagnosi e Riabilitazione neurologica e uroginecologica
Medicina fisica e Riabilitazione-unità spinale	<i>Si</i>	Diagnosi e Riabilitazione di disturbi corticali superiori Terapia occupazionale-ergoterapia Bioingegneria, analisi del movimento e protesi Rieducazione in piscina
Terapie post intensive	<i>Si (*)</i>	
Pneumologia riabilitativa	<i>Si (*)</i>	Training allo svezzamento dalla ventilazione meccanica
Cardiologia riabilitativa	<i>Si (*)</i>	Rieducazione di pazienti con cardiopatia cronica e/o esiti di intervento cardiocirurgico
Neurologia		Neurofisiologia
Radiologia		
Laboratorio		

(*) Posti letto organizzati secondo logiche dipartimentali

Al 30/6/99 la dotazione di posti letto era di 70 unità (compresi ordinari, paganti e day hospital)

Nella scheda sono riportate le funzioni e le attività che devono essere prodotte

(qui le parti riprodotte in grassetto, nell'originale appaiono ombreggiate)

(qui le parti riprodotte in corsivo, nell'originale appaiono in bianco)

Azienda ospedaliera mista Ospedali Riuniti di Trieste (1 foglio)						
AREA FUNZIONALE	FUNZIONI	STRUTTURE OSPEDALIERE	STRUTTURE UNIVERSITARIE	DEGENZE	INDICAZIONI	
Chirurgia di I livello	Chirurgia generale	1 Unità operativa	2 Unità operative	Si		
	Ortopedia e traumatologia	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si		
	Cardiologia	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si		
	Chirurgia toracica	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si	Funzione della Chirurgia generale	
Chirurgia specialistica	Chirurgia maxillo facciale - odontostomatologia			Si	Avvio di accordi per l'integrazione con IRCCS Burlo G.	
	Otorinolaringoiatria		1 Unità operativa	Si	Avvio di accordi per l'integrazione con IRCCS Burlo G.	
	Occhistica		1 Unità operativa	Si	Avvio di accordi per l'integrazione con IRCCS Burlo G.	
	Urologia	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si	Integrazione delle due unità operative	
Diagnostica strumentale	Neurochirurgia	1 Unità operativa		Si		
	Laboratorio analisi	2 Unità operative			Integrazione delle due unità operative	
	Radiologia	1 Unità operativa	1 Unità operativa		Avvio di accordi per l'integrazione con IRCCS Burlo G.	
Diagnostica strumentale specialistica	Anatomia patologica		1 Unità operativa		Avvio di accordi per l'integrazione con IRCCS Burlo G. (guardie dipartimentali)	
	Medicina nucleare	1 Unità operativa			Garantisce esami al congelatore e riscontro diagnostico per IRCCS Burlo G ed ASS2 (Gorizia-Manfalcone)	
	Microbiologia				Costituisce riferimento per ASS2	
	Servizio di Medicina trasfusionale	Attività produttiva (limitatamente alla raccolta) Attività di servizio	1 Unità operativa			Avvio di accordi per l'integrazione con IRCCS Burlo G.
					Attività di servizio anche per IRCS Burlo G. e per ASS n. 2	

Azienda ospedaliera mista Ospedali Riuniti di Trieste (II foglio)					
AREA FUNZIONALE	FUNZIONI	STRUTTURE OSPEDALIERE	STRUTTURE UNIVERSITARIE	DEGENZE	INDICAZIONI
Direzione sanitaria	Direzione sanitaria	1 Unità operativa			
	Farmacia	1 Unità operativa			Avvio di accordi per l'integrazione con IRCCS Burlo G.
	Biokingegneria				
	Fisica sanitaria	1 Unità operativa			Costituisce riferimento per IRCCS Burlo G. e per ASS2
Emergenza	Anestesia e riannestazione	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si	Posti letto di terapia intensiva. Camera iperbarica
	Cardiologia UCIC e semintensiva			Si	Posti letto di Unità coronarica. Costituisce riferimento per ASS2 per le attività di emodinamica diagnostica ed interventistica da garantire nelle 24 ore
Medica / livello Medica specialistica	Pronto soccorso e Medicina d'urgenza	2 Unità operative		Si	Degenze di Medicina d'urgenza e di osservazione temporanea - Punto di partenza dei mezzi di soccorso
	Medicina generale	4 Unità operative	2 Unità operative	Si	
	Recupero e Riabilitazione	1 Unità operativa		Si	
	Cardiologia	1 Unità operativa		Si	
	Dermatologia		1 Unità operativa	Si	
	Endocrinologia				Funzione della Medicina generale
	Gastroenterologia	1 Unità operativa		Si	Funzione da dipartimentare con Medicina generale
	Nefrologia ed Emodialisi	1 Unità operativa		Si	
	Neurologia	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si	Integrazione delle due Unità operative Costituisce riferimento come "Stroke unit" per ASS2
	Oncologia	1 Unità operativa		Si	Organizzazione dipartimentale con ASS1, ASS2, IRCCS Burlo G. (Oncematologia)
Pneumologia	Pneumologia	1 Unità operativa			
	Fisiopatologia respiratoria	1 Unità operativa		Si	Integrazione delle due Unità operative
	Radioterapia	1 Unità operativa		Si	Costituisce riferimento per ASS2 e per IRCCS Burlo G.
	Malattie infettive	1 Unità operativa		Si	
	Psichiatria	1 Unità operativa Funzione ASS1	1 Unità operativa	Si	Integrazione delle due Unità operative. Costituisce riferimento per ASS2 per quanto riguarda le funzioni di degenza
Immunologia clinica Reumatologia	Immunologia clinica				Funzione della Medicina generale
	Reumatologia				

Azienda ospedaliera mista Ospedali Riuniti di Trieste (III foglio)					
AREA FUNZIONALE	FUNZIONI	STRUTTURE OSPEDALIERE	STRUTTURE UNIVERSITARIE	DEGENZE	INDICAZIONI
	Geriatría	<i>1 Unitá operativa</i>		<i>Si</i>	
	Medicina del lavoro		<i>1 Unitá operativa</i>		
	Diabetologia				Funzione della Medicina generale

Nella scheda sono indicate in ombreggiato * le funzioni che devono essere prodotte. Sono altresì riportate le Unità operative e le degenze presenti al 30/6/99 con una dotazione di 1408 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery); queste devono essere riorganizzate dall'AOTS nella sua autonomia, nel rispetto delle indicazioni in ombreggiato.

* (qui riprodotte in grassetto)

(qui le parti riprodotte in corsivo, nell'originale appaiono in bianco)

Polo ospedaliero udinese (1 foglio)					
AREA FUNZIONALE	FUNZIONI	AZIENDA OSPEDALIERA SMM	POLICLINICO UNIVERSITARIO A GESTIONE DIRETTA	DEGENZE	INDICAZIONI
Chirurgia di livello	Chirurgia generale	2 Unità operative	1 Unità operativa	Si	Accordi interaziendali per guardie mediche; liste di attesa, protocolli, accettazione/accolgimento
	Ortopedia e traumatologia	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si	Avvio della costituzione del dipartimento interaziendale
Chirurgia specialistica	Cardiologia	1 Unità operativa		Si	Funzione svolta in maniera esclusiva
	Chirurgia vascolare	1 Unità operativa			Funzione da dipartimentare con Chirurgia generale
	Chirurgia maxillo facciale-odontostomatologia	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si	Avvio della costituzione del dipartimento interaziendale, con messa in comune di risorse
	Otorinolaringoiatria	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si	Avvio della costituzione del dipartimento interaziendale
	Oculistica	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si	Avvio della costituzione del dipartimento interaziendale
	Urologia	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si	Avvio della costituzione del dipartimento interaziendale
	Neurochirurgia	1 Unità operativa		Si	Funzione svolta in maniera esclusiva
	Unità spinale	1 Unità operativa		Si	Funzione svolta in maniera esclusiva
	Chirurgia plastica	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si	Avvio della costituzione del dipartimento interaziendale con messa in comune di risorse
	Centro ustioni				
Diagnostica strumentale	Laboratorio analisi	1 Unità operativa	1 Unità operativa		Avvio della costituzione del dipartimento interaziendale con messa in comune di risorse
	Radiologia	1 Unità operativa	1 Unità operativa		Messa in comune di risorse in ambito dipartimentale
Diagnostica strumentale specialistica	Anatomia patologica	1 Unità operativa	1 Unità operativa		Avvio della costituzione del dipartimento interaziendale con messa in comune di risorse
	Medicina nucleare	1 Unità operativa			Funzione svolta in maniera esclusiva
	Microbiologia	1 Unità operativa			Funzione svolta in maniera esclusiva ma integrata con virologia
	Neuroradiologia	1 Unità operativa			Funzione svolta in maniera esclusiva
	Genetica		1 Unità operativa		Funzione svolta in maniera esclusiva
	Virologia		1 Unità operativa		Funzione svolta in maniera esclusiva ma integrata con Microbiologia
	Medicina trasfusionale				
	Attività produttiva	1 Unità operativa			Funzione svolta in maniera esclusiva
	Attività di servizio				Attività produttiva e di servizio anche per Policlinico universitario, ASS3, ASS4 e ASS5

Polo ospedaliero udinese (il foglio)					
AREA FUNZIONALE	FUNZIONI	AZIENDA OSPEDALIERA SMM	POLICLINICO UNIVERSITARIO A GESTIONE DIRETTA	DEGENZE	INDICAZIONI
Direzione sanitaria	Direzione sanitaria	1 Unità operativa	1 Unità operativa		Accordi interaziendali attività in comune
	Farmacia	1 Unità operativa	1 Unità operativa		Accordi interaziendali attività in comune
Emergenza	Fisica sanitaria	1 Unità operativa			Funzione svolta in maniera esclusiva
	Anestesia e rianimazione	2 Unità operative	1 Unità operativa	Degenze di terapia intensiva	Accordi interaziendali per guardie mediche, liste di attesa, protocolli, accettazione/accolgimento
	Cardiologia UCIC e semintensiva			Si	Posti letto di Unità coronarica Funzione svolta in maniera esclusiva. Costituisce riferimento per le attività di emodinamica diagnostica ed interventistica, da garantire nelle 24 ore, per le ASS 3, 4 e 5.
	Pronto soccorso e Medicina d'urgenza	1 Unità operativa		Si	Funzione svolta in maniera esclusiva Degenze di Medicina d'urgenza ed osservazione temporanea - Punto di partenza dei mezzi di soccorso
Materno Infantile	Ostetricia Ginecologia		1 Unità operativa	Si	Funzione svolta in maniera esclusiva
	Pediatria		1 Unità operativa	Si	Funzione svolta in maniera esclusiva ma integrata con Neonatologia
Medica I livello	Patologia neonatale	1 Unità operativa		Si	Funzione svolta in maniera esclusiva integrata con Pediatria
	Medicina generale	3 Unità operative	1 Unità operativa	Si	Accordi interaziendali per guardie mediche, liste di attesa, protocolli, accettazione/accolgimento
	Recupero e Riabilitazione	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si	Accordi interaziendali per guardie mediche, liste di attesa, protocolli, accettazione/accolgimento
	Cardiologia	1 Unità operativa		Si	Funzione svolta in maniera esclusiva
Medica specialistica	Dermatologia	1 Unità operativa	1 Unità operativa	Si	Avvio della costituzione del dipartimento interaziendale con messa in comune di risorse
	Endocrinologia	1 Unità operativa			Funzione svolta in maniera esclusiva
	Gastroenterologia	1 Unità operativa		Si	Funzione svolta in maniera esclusiva
	Nefrologia ed Emodialisi	1 Unità operativa		Si	Funzione svolta in maniera esclusiva
	Neurologia	1 Unità operativa		Si	Avvio della costituzione del dipartimento interaziendale con messa in comune di risorse Costituisce riferimento come "Stroke unit" per ASS3, ASS4, ASS5 e ASS6
	Oncologia		1 Unità operativa		Si
	Pneumologia	1 Unità operativa			Funzione svolta in maniera esclusiva

Polo ospedaliero udinese (III foglio)						
AREA FUNZIONARIA	FUNZIONI	AZIENDA OSPEDALIERA SMM	POLICLINICO UNIVERSITARIO A GESTIONE DIRETTA	DEGENZE	INDICAZIONI	
LE Medica specialistica (segue)	Ematologia		1 Unità operativa	Si	Funzione svolta in maniera esclusiva	
	Farmacologia clinica		1 Unità operativa		Funzione svolta in maniera esclusiva	
	Radioterapia	1 Unità operativa		Si	Funzione svolta in maniera esclusiva	
	Malattie infettive		1 Unità operativa	Si	Funzione svolta in maniera esclusiva	
	Diabetologia	1 Unità operativa			Funzione svolta in maniera esclusiva	
	Reumatologia		1 Unità operativa		Funzione svolta in maniera esclusiva	
	Psichiatria		1 Unità operativa Funzione ASS 4		Si	Accordi interaziendali per guardie mediche, protocolli, accettazione/accoglimento
						Funzione di riferimento anche per ASS3 ed ASS5

Nella scheda sono indicate in ombreggiato * le funzioni che devono essere prodotte. Sono altresì riportate le Unità operative e le degenze presenti al 30/6/99 con una dotazione di 1051 posti letto all'Azienda ospedaliera SMM di Udine (Anatomia Patologica; presente nel piano aziendale ma non ancora attivata) e 307 al Policlinico universitario a gestione diretta di Udine (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery); queste devono essere riorganizzate dalle due Aziende, nella loro autonomia, nel rispetto delle indicazioni in ombreggiato.

* (qui riprodotte in grassetto)
(qui le parti riprodotte in corsivo, nell'originale appaiono in bianco)

Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.) di Aviano

In linea con quanto previsto dal Piano regionale per l'Oncologia, la Regione conferma la richiesta all'Istituto di prestazioni di tipo oncologico per i residenti dell'ASS6 e prestazioni specifiche di III livello a valenza sovraziendale.

Fermo restando che tra Azienda ospedaliera di Pordenone ed Istituto potranno intervenire accordi interaziendali, si prevedono ulteriori integrazioni per funzioni di diagnosi e cura nell'Area Laboratoristica, nella Medicina Trasfusionale nell'Anatomia Patologica e nella Medicina Nucleare. Nella tabella sottostante sono indicate, con ombreggiatura, * le funzioni da garantire obbligatoriamente e in bianco ** le funzioni che l'Istituto autonomamente possiede e che devono essere integrate con le corrispondenti funzioni dell'Azienda ospedaliera di Pordenone.

C.R.O. Aviano		
AREA FUNZIONALE	SPECIALITÀ E FUNZIONI	ATTIVITÀ E FUNZIONI ASSISTENZIALI PREVISTE
Chirurgia	Chirurgia generale	<i>B</i>
Emergenza	Anestesia - rianimazione	<i>B</i>
	Terapia intensiva	<i>B</i>
Medicina	Malattie infettive	<i>A</i>
	Oncologia	<i>A</i>
	Radioterapia	<i>A</i>
<i>Servizi</i>	Fisica sanitaria	<i>A</i>
	<i>Laboratorio analisi</i>	<i>C</i>
	<i>Medicina Trasfusionale</i>	<i>C</i>
	<i>Anatomia patologica</i>	<i>C</i>
	<i>Medicina nucleare</i>	<i>C</i>

A) Funzioni richieste all'Istituto e svolte in modo esclusivo per l'ASS n.6

B) Funzioni richieste all'Istituto

C) Funzioni di supporto che l'Istituto autonomamente possiede e che devono essere integrate con le corrispondenti funzioni dell'Azienda ospedaliera di Pordenone

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

Burlo Garofolo – Trieste

L'IRCCS Burlo Garofolo, l'A.S.S. n.1 e l'Azienda ospedaliera di Trieste dovranno operare per mantenere i vantaggi qualitativi dell'offerta specialistica materno-infantile perseguendo un'integrazione funzionale e gestionale che consenta di recuperare in efficienza e ridurre i costi dell'attuale duplicazione di funzioni. Sia i servizi di supporto che l'utilizzo di strutture complesse vanno razionalizzate con l'integrazione di segmenti produttivi che non implicano disagio per l'utenza né diminuiscono la professionalità e la qualità delle prestazioni erogate nelle aree di Chirurgia maxillo facciale-odontostomatologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Laboratorio analisi, Radiologia, Microbiologia, Farmacia.

Inoltre l'Azienda ospedaliera di Trieste garantisce all'IRCCS Burlo Garofolo, mediante specifici accordi, prestazioni di Anatomia patologica, Medicina Trasfusionale, Fisica sanitaria, Radioterapia.

Nella tabella sottostante sono indicate, con ombreggiatura, * le funzioni da garantire obbligatoriamente e in bianco ** le funzioni che l'Istituto autonomamente possiede e che devono essere integrate con le corrispondenti funzioni dell'Azienda ospedaliera di Trieste.

Burlo Garofolo Trieste		
AREA FUNZIONALE	SPECIALITÀ E FUNZIONI	ATTIVITÀ E FUNZIONI ASSISTENZIALI PREVISTE
Emergenza	Anestesia - rianimazione	<i>B</i>
	Area di emergenza – Terapia intensiva	<i>B</i>
	Pronto soccorso	<i>B</i>
Materno infantile	Chirurgia pediatrica	<i>B</i>
	Emato-oncologia pediatrica	<i>B</i>
	Genetica	<i>B</i>
	Neuropsichiatria infantile	<i>B</i>
	Ostetricia e ginecologia	<i>A</i>
	Patologia neonatale	<i>A</i>
	Pediatria	<i>A</i>
Chirurgia	Chirurgia maxillo facciale - odontostomatologia	<i>C</i>
	Otorinolaringoiatria	<i>C</i>
	Oculistica	<i>C</i>
Servizi	Laboratorio analisi	<i>C</i>
	Radiologia	<i>C</i>
	Microbiologia	<i>C</i>
	Farmacia	<i>C</i>

A) Funzioni richieste all'Istituto e svolte in modo esclusivo per l'ASS n.1; la funzione di patologia neonatale anche per l'ASS n. 2

B) Funzioni richieste all'Istituto

C) Funzioni di supporto che l'Istituto autonomamente possiede e che devono essere integrate con le corrispondenti funzioni dell'Azienda ospedaliera di Trieste

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

Struttura di Cividale		
FUNZIONE	DEGENZE	INDICAZIONI
Radiologia		
Emodialisi		Attività di dialisi gestita dall' ASS n. 4 con specifici protocolli con AOSMM UD per eventuali pazienti critici
Laboratorio analisi		<i>Attività per l'urgenza</i> <i>Attività di routine</i>
Servizio di Medicina Trasfusionale		Unità di raccolta
Pronto soccorso 12 ore	Osservazione temporanea	Punto di partenza dei mezzi di soccorso
Day hospital	Sì	
<i>Medicina generale</i>		
Funzioni distrettuali		Punto prelievo laboratorio analisi
		Poliambulatorio
		RSA

Le funzioni ombreggiate * individuano i livelli essenziali che devono essere prodotti; le funzioni in bianco ** indicano le unità operative attualmente presenti tra quelle facoltative.

Al 30/6/99 l'ospedale presentava una dotazione di 51 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery).

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

Struttura di Maniago		
FUNZIONE	DEGENZE	INDICAZIONI
Radiologia		
Emodialisi		
Laboratorio analisi		<i>Attività per l'urgenza</i>
		<i>Attività di routine</i>
Servizio di Medicina Trasmfusionale		Unità di raccolta
Pronto soccorso 12 ore	Osservazione temporanea	Punto di partenza dei mezzi di soccorso
Day hospital	Sì	
<i>Medicina generale</i>		
<i>Recupero e Riabilitazione funzionale</i>		
Funzioni distrettuali		Punto prelievo laboratorio analisi
		Poliambulatorio
		RSA

Le funzioni ombreggiate * individuano i livelli essenziali che devono essere prodotti; le funzioni in bianco ** indicano le unità operative attualmente presenti tra quelle facoltative.

Al 30/6/99 l'ospedale presentava una dotazione di 39 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery).

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

Struttura di Sacle		
FUNZIONE	DEGENZE	INDICAZIONI
Radiologia		
Emodialisi		
Laboratorio analisi		<i>Attività per l'urgenza</i>
		<i>Attività di routine</i>
Servizio di Medicina TrASFUSIONALE		Unità di raccolta
Pronto soccorso 12 ore	Osservazione temporanea	Punto di partenza dei mezzi di soccorso
Day hospital	Sì	
<i>Direzione sanitaria</i>		
<i>Farmacia</i>		
<i>Medicina generale</i>		
<i>Cardiologia</i>		
<i>Recupero e Riabilitazione funzionale</i>		
Funzioni distrettuali		Punto prelievo laboratorio analisi
		Poliambulatorio
		RSA

Le funzioni ombreggiate * individuano i livelli essenziali che devono essere prodotti; le funzioni in bianco ** indicano le unità operative attualmente presenti tra quelle facoltative.

Nella scheda sono riportate le funzioni erogate al 30/6/99 dall'Azienda Ospedaliera S.M.A. di Pordenone con una dotazione di 68 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery) a cui si aggiungono i 15 posti letto del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura gestito dall'ASS n.6.

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

Struttura di Gemona		
FUNZIONI ASS3	DEGENZE	INDICAZIONI
Radiologia		
Emodialisi		
Laboratorio analisi		<i>Attività per l'urgenza</i>
		<i>Attività di routine</i>
Servizio di Medicina Trasmfusionale		Unità di raccolta
Pronto soccorso 12 ore	Osservazione temporanea	Punto di partenza dei mezzi di soccorso
<i>Area di emergenza</i>		
Day hospital	Si	
<i>Farmacia</i>		
<i>Medicina generale</i>		
<i>Chirurgia generale</i>		
Funzioni distrettuali		Punto prelievo laboratorio analisi
		Poliambulatorio
		RSA
<i>Funzioni Policlinico U.</i>		
<i>Chirurgia plastica</i>	<i>Si</i>	
<i>Recupero e Riabilitazione funzionale</i>	<i>Si</i>	
<i>Dermatologia</i>	<i>Si</i>	
<i>Neurologia</i>	<i>Si</i>	
<i>Psichiatria</i>		

Le funzioni ombreggiate * individuano i livelli essenziali che devono essere prodotti; le funzioni in bianco ** indicano le unità operative attualmente presenti tra quelle facoltative.

Nella scheda sono riportate le funzioni erogate al 30/6/99 dall'ASS n. 3 con una dotazione di 97 posti letto (compresi ordinari, paganti e day hospital/surgery) e quelle erogate dal Policlinico Universitario di Udine con una dotazione di 63 posti letto.

* (qui riprodotte in grassetto)

** (qui riprodotte in corsivo)

2 0 0 0

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2000, n. 8.

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

(Strutturazione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali e nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile, si avvale della Segreteria generale, nonché degli uffici posti alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, delle Segreterie del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti e di quelle dei Gruppi consiliari.

2. Con successiva legge regionale verrà istituito il ruolo del personale del Consiglio regionale distinto da quello dell'Amministrazione regionale.

Articolo 2

(Segreteria generale)

1. La Segreteria generale cura gli affari istituzionali del Consiglio regionale e dei suoi organi interni, svolgendo altresì attività consultiva e di assistenza agli organi stessi ed ai singoli Consiglieri.

2. La Segreteria generale, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, cura anche i rapporti esterni ed in particolare quelli con la Presidenza della Giunta regionale e con il Commissario di Governo nella Regione, nonché il coordinamento delle iniziative di informazione ai cittadini e di comunicazione pubblica.

3. Presso la Segreteria generale è istituito il «Comitato di consulenza giuridica del Consiglio regionale» di cui possono avvalersi anche i singoli Consiglieri ed i Gruppi consiliari; l'articolazione, i compiti ed il funzionamento del Comitato sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza.

4. La Segreteria generale, nello svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi, con incarichi di prestazione d'opera intellettuale, della collaborazione e della consulenza di docenti o ricercatori universitari, di magistrati, di studiosi ed esperti, singolarmente o riuniti in commissioni, di istituti universitari, di istituzioni scientifiche, di

enti ed organismi di studi e ricerche, nonché di società di servizi, di pubbliche relazioni e di comunicazione.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 fanno carico alla unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

Articolo 3

(Struttura organizzativa della Segreteria generale)

1. La Segreteria generale si articola, tenuto conto della ripartizione delle competenze fra le Commissioni permanenti, in un numero di Servizi non superiore ad un decimo della dotazione organica di cui all'articolo 4.

2. L'istituzione, modificazione o soppressione di Servizi - fermo restando il limite numerico di cui al comma 1 - è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 4

(Dotazione organica)

1. La determinazione e la modificazione del contingente del personale, distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali, spettante alla Segreteria generale del Consiglio regionale, vengono deliberate - nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale - dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale tenendo conto dei seguenti elementi:

a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale;

b) analisi qualitativa e quantitativa dell'attività svolta.

2. L'Ufficio di Presidenza procede, con cadenza almeno triennale, alla verifica della dotazione organica di cui al comma 1 tenendo conto degli elementi indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma 1.

3. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza concernenti la dotazione organica della Segreteria generale del Consiglio regionale sono trasmesse alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale entro quindici giorni dalla loro adozione.

4. Le dotazioni organiche dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, delle Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, delle Segreterie dei Gruppi consiliari sono da considerarsi aggiuntive, nella loro effettiva consistenza, all'organico di cui al comma 1.

Articolo 5

(Attivazione della struttura organizzativa)

1. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, delibera:

a) il contingente del personale, distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali, spettante alla Segreteria generale del Consiglio regionale;

b) il numero, la denominazione e le competenze dei Servizi da istituire.

2. Entro quindici giorni dalle deliberazioni di cui al comma 1, il Segretario generale determina, con proprio decreto, il contingente di personale, distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali, spettante a ciascuno dei Servizi istituiti.

3. La struttura organizzativa definita dalla deliberazione di cui al comma 1 diviene operativa con l'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali in essa previsti. Fino a tale data restano in funzione i Servizi di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi incarichi dirigenziali.

4. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 1 ed il decreto del Segretario generale di cui al comma 2 sono trasmessi alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale entro quindici giorni dalla loro adozione.

Articolo 6

(Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale)

1. Alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale sono posti:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

Articolo 7

(Ufficio di Gabinetto)

1. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale:

a) tratta gli affari relativi all'attività della Presidenza;

b) cura gli affari di rappresentanza della Presidenza ed organizza il cerimoniale;

c) cura, in collaborazione con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni e con gli altri Servizi, l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi;

d) cura gli affari concernenti la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali;

e) cura i rapporti con l'Associazione dei Consiglieri regionali.

2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è composto da:

a) il Capo di Gabinetto, che ne è responsabile;

b) un dipendente con qualifica non superiore a quella di funzionario.

3. L'incarico di Capo di Gabinetto può essere conferito, con contratto a tempo determinato, su indicazione nominativa del Presidente del Consiglio regionale, a dipendenti della Regione, a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione regionale. La persona scelta per tale incarico deve possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale, per aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali o conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con incarichi direzionali di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Per il periodo di durata del contratto i dipendenti pubblici di cui al presente comma sono collocati in aspettativa senza assegni.

4. L'incarico di cui al comma 3, anche se ricoperto da personale interno, decade con la cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio regionale.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

b) UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 561;

c) UPB 52.2.8.1.659 - capitolo 9630;

d) UPB 52.2.8.1.659 - capitolo 9631;

e) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;

e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

Articolo 8

(Ufficio stampa e pubbliche relazioni)

1. L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni del Consiglio regionale:

a) cura l'opera di informazione, documentazione e divulgazione sull'attività del Consiglio regionale e dei suoi organi mantenendo, a tal fine, i rapporti con i mezzi di informazione e provvedendo alla diffusione di notizie e di pubblicazioni, nonché alla distribuzione ai mezzi di informazione medesimi di materiale da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi, televisivi e multimediali;

b) fornisce assistenza giornalistica all'attività del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, dell'Ufficio del Difensore civico e del Tutore dei minori;

c) provvede alle traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il Consiglio regionale, nonché a coadiuvare i rappresentanti istituzionali del Consiglio medesimo nei rapporti in ambito internazionale;

d) cura le iniziative di relazioni pubbliche e di comunicazione finalizzate a fornire informazioni ai cittadini ed a promuovere l'immagine dell'istituzione consiliare, in collaborazione con gli uffici della Segreteria generale.

2. L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni è composto da tre unità con contratto giornalistico di cui al comma 3 e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di segretario.

3. All'Ufficio stampa e pubbliche relazioni si applicano - nel limite di tre unità, di cui una nella qualifica di dirigente e due nelle qualifiche di funzionario, consigliere o segretario - le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/1991.

4. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni può avvalersi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, con incarico a tempo determinato, della collaborazione e della consulenza di esperti, nonché di società di pubbliche relazioni e di comunicazione.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 fanno carico alla unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

Articolo 9

(Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne è responsabile, da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere, nonché da un autista di rappresentanza.

2. I Vice Presidenti del Consiglio regionale si avvalgono, ciascuno, dell'opera di un addetto di segreteria, con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 può essere scelto tra dipendenti di ruolo, con qualifica equiparabile, di altre pubbliche Amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall'Amministrazione di provenienza su richiesta di quella regionale.

4. Il personale in posizione di comando, di cui al comma 3, è collocato in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.

Articolo 10

(Segreterie dei Gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 52/1980)

1. L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come da ultimo integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 44/1996, è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato personale entro i seguenti limiti:

a) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;

b) due unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri o tre unità con la medesima qualifica per i gruppi con più di quindici consiglieri;

c) una unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

d) una unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

e) una ulteriore unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate "resti" nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.

2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).

3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.»

2. All'articolo 8 della legge regionale 52/1980, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della

legge regionale 35/1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole «limitatamente ad un'unità» sono sostituite dalle parole «con un massimo di tre unità»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«La quota del finanziamento sostitutivo eccedente due unità per ciascun gruppo è erogata a condizione che il gruppo interessato reimpieghi le somme percepite nell'ambito di rapporti di consulenza o di collaborazione. La verifica del riutilizzo delle somme è effettuata su base annua.».

Articolo 11

(Modifiche alla legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 48, comma 3, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 1/2000, le parole «Vicesegretario generale del Consiglio» sono sostituite dalle parole «Vicesegretari generali del Consiglio».

2. All'articolo 59 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 1/2000, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio regionale gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono adottati con decreto del Segretario generale.».

Articolo 12

(Modifiche alla legge regionale 7/1988)

1. È abrogata la Parte II della legge regionale 7/1988, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15 bis, che vengono abrogati con effetto dalla data indicata all'articolo 5, comma 3, della presente legge.

2. L'articolo 240 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Articolo 240

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale dirige e coordina l'attività della Segreteria generale del Consiglio regionale.

2. Dirige il personale della Segreteria generale del Consiglio regionale.

3. Cura la preparazione dei lavori consiliari, assiste il Presidente del Consiglio durante le sedute pubbliche e convoca le Commissioni permanenti e speciali su disposizione dei rispettivi Presidenti.

4. Predisporre, secondo le direttive del Presidente, l'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza, del quale è segretario.

5. È segretario della Giunta per il regolamento, della Giunta delle elezioni e della Giunta per le nomine.

6. Il Segretario generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da due Vice Segretari generali - di cui uno con funzioni vicarie - che svolgono i compiti assegnati dallo stesso Segretario generale.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 6 per i Vice Segretari generali e ferme restando le competenze e le attribuzioni proprie dei Direttori di servizio del Consiglio regionale, il Segretario generale può, con proprio provvedimento, delegare ai Vice Segretari generali la trattazione diretta di propri compiti istituzionali.».

3. All'articolo 249, comma 2, della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 32/1997, sono abrogate le parole «nel limite di una unità, l'incarico per speciali servizi presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, nonché».

4. All'articolo 253, comma 5, della legge regionale 7/1988, sono abrogate le parole «, qualora non si tratti di coordinamento di attività di personale appartenente esclusivamente a qualifiche inferiori».

Articolo 13

(Modifiche alla legge regionale 53/1981)

1. All'articolo 3 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 44/1988, il sesto comma è abrogato.

2. All'articolo 24 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 4, della legge regionale 18/1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole «Segretario Generale del Consiglio regionale» e «Vice Segretario generale del Consiglio regionale» sono abrogate;

b) il secondo comma è abrogato.

3. All'articolo 25 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 50, commi 1 e 5, della legge regionale 18/1996, nel testo del primo comma le parole «al Vice Segretario Generale del Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «ai Vice Segretari Generali del Consiglio regionale».

Articolo 14

(Assunzioni a seguito di risoluzioni anticipate di contratti a tempo determinato)

1. Qualora taluno dei contratti di lavoro a termine stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi di vigenti disposizioni legislative regionali di carattere eccezionale abbia a risolversi per qualunque causa prima del termine fissato, l'Amministrazione medesima è autorizzata a stipulare nuovi contratti, aventi la stessa scadenza di quelli interrotti, compresa la possibilità di proroga,

con soggetti individuati mediante ulteriori recuperi dalle graduatorie di riferimento.

2. All'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, il comma 3 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 aprile 2000

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 5

– Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come sostituito dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 35/1996, è il seguente:

Articolo 10

1. L'Ufficio studi legislativi:

a) svolge, a favore del Consiglio e dei suoi organi interni, attività di consulenza giuridica e di assistenza tecnico-legislativa;

b) verifica la corrispondenza dei progetti di legge alle regole deliberate dall'Ufficio di Presidenza;

c) cura, in collaborazione con i Servizi competenti, il coordinamento e la revisione dei testi legislativi proposti dalle Commissioni e di quelli approvati dal Consiglio;

d) cura la redazione dei testi notiziali sulle proposte di legge e la verifica di quelli concernenti le leggi approvate dal Consiglio;

e) mantiene i collegamenti con l'Ufficio legislativo e legale ai fini dello scambio di informazione e documentazione e per l'eventuale consulenza legale al Consiglio, ai suoi Organi ed ai Consiglieri regionali;

f) cura la gestione della banca dati delle leggi regionali.

2. Presso l'Ufficio studi legislativi è istituito il Comitato di consulenza giuridica; l'articolazione, i compiti ed il funzionamento del Comitato sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza.

– Il testo degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 7/1988 è il seguente:

Articolo 11

1. Il Servizio di segreteria della Presidenza:

a) tratta gli affari relativi all'attività della Presidenza;

b) cura altresì i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale, nonché l'organizzazione delle manifestazioni ed iniziative promosse dal Consiglio regionale;

c) cura i rapporti con l'Associazione degli ex Consiglieri regionali.

Articolo 12

1. Il Servizio degli affari generali ed Assemblea:

a) cura gli adempimenti inerenti alla programmazione, alla convocazione ed allo svolgimento delle sedute del Consiglio;

b) svolge funzioni di assistenza tecnica con riguardo all'attività legislativa dell'Assemblea, curando in particolare gli adempimenti in ordine ai progetti di legge d'iniziativa della Giunta e dei Consiglieri, agli strumenti del sindacato ispettivo, alle leggi di iniziativa popolare, ai referendum abrogativi ed alle petizioni;

c) fornisce assistenza all'Ufficio di presidenza, alla Conferenza dei capigruppo ed alla Giunta delle nomine, alla Giunta delle elezioni ed alla Giunta del regolamento;

d) cura gli adempimenti conseguenti alle decisioni dell'Assemblea;

e) assicura ai Consiglieri regionali l'assistenza necessaria allo svolgimento delle relative funzioni;

f) tratta gli affari di carattere generale;

g) sovrintende ai servizi di stampa, duplicazione e fotocopione necessari per l'attività del Consiglio.

Articolo 13

1. Il Servizio dei resoconti:

a) provvede agli adempimenti concernenti la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio;

b) svolge attività preparatoria e di supporto alla resocontazione delle sedute del Consiglio e, ove richiesto, delle Commissioni;

c) cura la redazione dei resoconti delle sedute medesime, previa stenoscrittura dei vari dibattiti ovvero trascrizione anche da parte di istituti specializzati esterni, delle registrazioni su nastro magnetico dei dibattiti stessi; cura altresì la revisione dei testi e gli adempimenti relativi alla loro pubblicazione;

d) collabora con l'Ufficio studi legislativi per il coordinamento e la revisione finale dei testi delle leggi e degli atti approvati dall'Assemblea;

e) cura la redazione e la pubblicazione dei testi e documenti concernenti i lavori del Consiglio, destinati ad una più larga diffusione.

Articolo 14

1. Il Servizio di documentazione e della biblioteca:

a) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati di interesse regionale mediante ricerche bibliografiche e documentali;

b) provvede alla raccolta ed alla classificazione dei testi legislativi dello Stato e delle Regioni, dei regolamenti e direttive emanati dalla Comunità europea, nonché di testi di legislazione comparata su argomenti di particolare interesse;

c) gestisce la biblioteca del Consiglio;

d) cura i rapporti con il sistema informativo elettronico regionale per lo sviluppo delle procedure di automazione nei vari settori di attività del Consiglio;

e) provvede alla raccolta ed alla classificazione delle pubblicazioni elaborate dalle varie Direzioni regionali e dagli Enti ed organismi regionali.

Articolo 15

1. Il Servizio amministrativo:

a) fornisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio il supporto tecnico-amministrativo per la gestione dello stanziamento di bilancio della Regione destinato al funzionamento del Consiglio medesimo e dei relativi uffici;

b) provvede agli adempimenti di contabilità e di economato in conformità alle disposizioni del regolamento interno del Consiglio.

– Il testo dell'articolo 15 bis della legge regionale 7/1988, come aggiunto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 35/1996, è il seguente:

Articolo 15 bis

1. Il Servizio delle Commissioni consiliari:

a) cura gli adempimenti concernenti la convocazione e lo svolgimento delle sedute delle Commissioni;

b) coordina sotto il profilo operativo le attività delle segreterie delle Commissioni;

c) cura, in coordinamento con il Servizio Documentazione e Biblioteca, la documentazione di base degli oggetti all'esame delle Commissioni;

d) cura la stesura dei verbali delle Commissioni;

e) collabora con l'Ufficio studi legislativi alla revisione dei testi legislativi esaminati dalle Commissioni;

f) cura gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni delle Commissioni ed assicura ai relatori l'assistenza tecnica necessaria;

g) cura l'organizzazione delle visite conoscitive delle Commissioni.

Nota all'articolo 7

– Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), è il seguente:

Articolo 47

(Articolazione della dirigenza)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

a) Direttore regionale;

b) Direttore di Servizio, Direttore di Servizio autonomo o di struttura equiparata a Servizio, Dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, Dirigente con funzioni ispettive.

3. L'incarico di Direttore regionale comporta la preposizione ad una direzione regionale o struttura ad essa equiparata o l'affidamento dei particolari compiti previsti all'articolo 249 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 19 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21.

Nota all'articolo 8

– Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 («Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/1991, è il seguente:

Articolo 42

Complessivamente otto posti nelle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente e sette posti nella qualifica di segretario presso gli Uffici stampa e pubbliche relazioni del Consiglio e della Giunta regionale possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria, facendo riferimento alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa.

Le nomine sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione paritetica.

Nell'atto deliberativo sono specificate le qualifiche e le funzioni attribuite, nonché le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Per l'indennità di missione e trasferta saranno applicate ai dipendenti a contratto di cui al presente articolo le norme vigenti per il restante personale di qualifica equiparata.

Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo si applica l'equiparazione tra le funzioni giornaltistiche e le qualifiche funzionali regionali di cui all'articolo 207.

Note all'articolo 10

– La legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, reca: «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari».

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 35/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 8

Ai gruppi che non si avvalgono interamente del personale a disposizione, secondo i contingenti di cui all'articolo 4, viene erogato un finanziamento sostitutivo a carico dei fondi del bilancio del Consiglio regionale *con un massimo di tre unità* per ciascun gruppo.

Il finanziamento sostitutivo di cui al comma precedente viene erogato in rate mensili.

La quota del finanziamento sostitutivo eccedente due unità per ciascun gruppo è erogata a condizione che il gruppo interessato reimpieghi le somme percepite nell'ambito di rapporti di consulenza o di collaborazione. La verifica del riutilizzo delle somme è effettuata su base annua.

Il finanziamento sostitutivo suindicato è pari al trattamento economico iniziale previsto per il personale regionale di corrispondente qualifica funzionale, maggiorato delle spese per gli oneri riflessi.

Note all'articolo 11

– Il testo del comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 1/2000, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 48

(Incarichi di funzioni ed attribuzioni dirigenziali)

(omissis)

3. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, si provvede con deliberazione della Giunta regionale; qualora si tratti degli incarichi di cui all'articolo 47,

comma 2, lettera b), la Giunta regionale procede su proposta del Direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico, sentito il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di Segretario generale e *Vicesegretari generali del Consiglio* si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, nonché all'attribuzione dei relativi incarichi di sostituto, si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 1/2000, e integrato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 59

(Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale)

1. Con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale sono adottati i seguenti atti:

- a) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;
- b) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera a);
- c) costituzione, proroga e revoca dei gruppi di lavoro;
- d) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo;
- e) comando di dipendenti della Regione presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;
- f) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;
- g) ricorsi avverso il giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;
- h) ricorsi avverso provvedimenti di trasferimento ad altra struttura regionale;
- i) assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale;
- l) assegnazione del personale del ruolo unico regionale alle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

1 bis. Nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio regionale gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono adottati con decreto del Segretario generale.

Note all'articolo 12

– La parte II della legge regionale 7/1988, reca: «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale».

– Per il titolo della legge regionale 7/1988, vedi nota all'articolo 5.

– Il testo dell'articolo 249 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 32/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 249

1. Tra gli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono ricompresi anche gli incarichi dei Direttori degli enti di cui all'articolo 109 della presente legge.

2. Tra gli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono compresi, nel limite di tre unità, gli incarichi per compiti ispettivi e/o speciali servizi presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, da specificarsi nel provvedimento di conferimento degli incarichi medesimi.

3. Resta invariato il limite di «sette» unità previsto all'articolo 24, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

– Il testo del comma 5 dell'articolo 253 della legge regionale 7/1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 253

(omissis)

5. I coordinatori designati ai sensi del presente articolo non possono contemporaneamente superare il limite massimo del 10% della dotazione organica del personale del ruolo unico regionale; agli stessi spetta l'indennità prevista dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

(omissis)

Note all'articolo 13

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 44/1988 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 3

Le norme della presente legge si applicano al personale della Regione e degli Enti regionali.

Agli effetti della presente legge per Enti regionali s'intendono quelli previsti dall'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, dall'articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42 e dall'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26.

All'articolo 40 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, le parole «verranno determinati» sono sostituite dalle parole «verrà determinato»; nel medesimo articolo sono soppresse le parole «e la dotazione organica del personale».

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali, sarà determinato il contingente del personale, distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali, spettante alle Direzioni ed agli Enti regionali, nonché ai Servizi autonomi, sentiti altresì, per gli Enti regionali i rispettivi Consigli di amministrazione.

Per Servizi autonomi, agli effetti della presente legge, si intendono gli uffici o servizi che, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono compresi nelle Segreterie generali o nelle Direzioni regionali.

Con provvedimenti del Direttore regionale o del Direttore di Ente regionale, sentito il Consiglio organizzativo, viene determinato, nell'ambito delle Direzioni regionali e degli Enti regionali strutturati in due o più Servizi, il contingente di personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante a ciascun Servizio.

– Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 4, della legge regionale 18/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 24

La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a conferire gli incarichi di Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, Segretario generale straordinario per la ricostruzione del

Friuli, Ragioniere generale, Avvocato della Regione, Direttore regionale, Vice Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale e Vice Ragioniere generale, fra il personale appartenente alla qualifica di dirigente con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica stessa computando il detto periodo anche l'eventuale attività di effettivo servizio nella qualifica funzionale di funzionario svolta ai sensi dell'articolo 23, primo comma, in posizione sostitutiva di direttore di Servizio o di dirigente di staff, in base a formale provvedimento.

L'incarico di Direttore regionale potrà essere conferito anche al personale di cui all'articolo 42, cui siano state attribuite le funzioni proprie del personale con qualifica di dirigente da almeno quattro anni. Al suddetto personale è attribuito, all'atto del conferimento dell'incarico, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al successivo articolo 25, lo stipendio corrispondente all'anzianità di servizio prestato presso la Regione nelle funzioni proprie nella qualifica di dirigente.

Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti a persone estranee all'Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 29 della presente legge, eccezion fatta per il limite di età, di riconosciuta competenza amministrativa, legale o tecnica per essere, da almeno 12 anni, docenti universitari, magistrati o alti funzionari della pubblica amministrazione, oppure per aver svolto attività professionale, regolarmente iscritta ai relativi ordini per un periodo non inferiore ai 12 anni, ovvero per aver svolto funzioni dirigenziali presso istituti o società privati, con l'applicazione, per almeno 12 anni, del relativo contratto dirigenziale della categoria.

Gli incarichi di cui al comma precedente non possono comunque superare i limiti di sette unità; al personale estraneo cui siano conferiti gli incarichi di cui al precedente comma spetta lo stipendio corrispondente alla quarta classe della qualifica di dirigente, oltre all'indennità di cui all'articolo 25 della presente legge, nonché la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, la quota di aggiunta di famiglia, il compenso per lavoro straordinario ed il trattamento di missione previsti per il personale regionale.

– Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 50, commi 1 e 5, della legge regionale 18/1996 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 25

Ai Direttori regionali, al Vice Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, ai Vice Segretari generali del Consiglio regionale ed al Vice Ragioniere generale è attribuita un'indennità mensile, pensionabile, proporzionalmente alla durata dell'incarico, pari al 90% dello stipendio in godimento; detta indennità è elevata al 100% per l'incarico di Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Ragioniere generale, di Avvocato della Regione e di Direttore della programmazione.

In caso di assenza o impedimento, esclusi quelli per congedo ordinario e per malattia, nonché per gravidanza o puerperio ai sensi dell'articolo 91, lettera g), che si protraggono oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno, al personale di cui al comma precedente, viene sospesa la corresponsione della indennità prevista al comma stesso, pur conservando la titolarità dell'incarico.

Il cambiamento degli incarichi di cui al precedente articolo 24 è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora il cambiamento riguardi l'incarico di Segretario Generale del Consiglio regionale e di Vice Segretario Generale del Consiglio medesimo.

Nota all'articolo 14

– Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 («Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 16

(Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20/1996, come integrato dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dopo la lettera f bis) sono inserite le seguenti:

«f ter) risoluzione di problematiche urgenti in materia di contenzioso ambientale;

f quater) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme tributarie previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere f ter) e f quater) della legge regionale 20/1996, come inserite dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalla graduatoria di merito approvata con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 1997, n. 911, relativa all'avviso di assunzione per titoli con contratto di lavoro a termine di cui all'articolo 7 della medesima legge, sino ad un numero massimo di 5 unità.

3. (abrogato).

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 62

- d'iniziativa dei consiglieri regionali Ciriani, Saro, Pozzo, Travanut, Baiutti, Zorzini, Gottardo, Narduzzi, Antonaz, presentata al Consiglio regionale in data 23 marzo 1999;
- assegnata alla I Commissione permanente in data 24 marzo 1999;
- approvata, a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente, in data 21 settembre 1999, con relazione di maggioranza dei consiglieri Asquini, Baiutti e Zoppolato e, di minoranza, del consigliere Antonaz;
- approvata, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'8 marzo 2000;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 12 aprile 2000, n. 19/2-410/2000 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 marzo 2000, n. 0100/Pres. (Estratto).

Approvazione del nuovo Regolamento edilizio del Comune di Pordenone.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0100/Pres. di data 31 marzo 2000 è stato approvato il nuovo Regolamento edilizio del Comune di Pordenone.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 marzo 2000 n. 0101/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 2 al Regolamento edilizio del Comune di Muggia.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0101/Pres. di data 31 marzo 2000 è stata approvata la variante n. 2 al Regolamento edilizio del Comune di Muggia.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 marzo 2000, n. 0106/Pres.

Legge regionale 43/1990, articolo 13. Procedura di V.I.A. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato relativamente al progetto di uno stabilimento per la produzione di additivi per il trattamento delle acque nella zona industriale dell'Aussa-Corno presentato dalla Europolimeri S.r.l. di San Giorgio di Nogaro (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante «l'Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge, emanato con il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 29 febbraio 2000 con la quale la Europolimeri S.r.l. avente sede legale in S. Giorgio di Nogaro (Udine), Vicolo Candoli, 20, ha chiesto all'Amministrazione Regionale l'avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale del progetto di uno stabilimento per la produzione di additivi per il trattamento delle acque nella zona industriale Aussa-Corno, e ciò ai sensi della legge regionale n. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO l'avviso di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Piccolo» in data 29 febbraio 2000 allegato all'istanza di avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade al punto «VI - Industria chimica, categoria 1», dell'Elenco delle opere e degli interventi da sottoporre alle procedure di V.I.A. allegato al Regolamento succitato;

VISTA la nota prot. AMB/5265/VIA-77 del 9 marzo 2000, con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo riguardante la valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

PRESO ATTO che non risultano pervenute nei termini stabiliti richieste da parte di enti, associazioni, comitati di cui al precitato articolo 13 della legge regionale 43/1990;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), risultando quindi tale Ente interessato alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, al Comune di Torviscosa (Udine) quale Comune territorialmente confinante con l'area di intervento, al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno quale ente gestore della zona industriale, al Consorzio depurazione e risanamento acque «Bassa Friulana» quale ente fornitore dei servizi di depurazione acque;

DECRETA

sono individuate, quali autorità interessate alla valutazione del progetto di uno stabilimento per la produzione di additivi per il trattamento delle acque nella zona industriale dell'Aussa-Corno, presentato dalla Europolimeri S.r.l. di S. Giorgio di Nogaro (Udine):

- il Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine);
- il Comune di Torviscosa (Udine);
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;
- il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno;
- il Consorzio depurazione e risanamento acque «Bassa Friulana».

A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

Presso la Direzione regionale dell'ambiente, Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, via Giu-

lia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 15 marzo 2000, n. EST.179-D/ESP/4242. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, da parte dell'ENEL Distribuzione S.p.A., Direzione Triveneto, Esercizio Trieste, per la realizzazione del tronco di linea elettrica alla tensione di 0,400 KV, in cavo sotterraneo, alimentata dalla cabina via Marconi, in Comune di Latisana (Udine).

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'ENEL Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, Direzione Triveneto, Esercizio Trieste, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune Censuario di Latisana - Provincia di Udine
Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

Partita 11.574 destinazione urbanistica: zona omogenea B2/edificazione rada
foglio 7, mappale 40, superficie mq. 2.650
consistenza: erbaio (area riservata al transito)
R.D. 38.955 x 10 = L. 389.555 al mq. = L. 147
Indennità unitaria:

v. venale L./mq. 70.000 + R.D./mq L. 147

2

= L./mq. 35.075

Indennità provvisoria:	
area occupata dai pozzetti di	
ispezione + zona di rispetto	
mq. 2 x L./mq. 35.075	= L. 70.150
area proiezione conduttori	
necessaria al transito	
mq. 95 x L./mq 8.768,75	= L. 833.030
sommano	L. 903.180
	pari a euro 466,46
- 40%	= L. 361.272
	= L. 541.908
	pari a euro 279,87

Ditta catastale: Martinis Angelo nato a Latisana il 27 novembre 1923; Martinis Rosina nata a Latisana il 29 ottobre 1926; Martinis Bruno nato a Latisana il 18 gennaio 1925 - deceduto; Turolo Maria nata a Pulfero il 18 marzo 1900 usufruttuaria parziale - deceduta.

Ditta attuale presunta: Martinis Angelo nato a Latisana il 27 novembre 1923; Martinis Rosina nata a Latisana il 29 ottobre 1926; Mauro Luigina nata a Latisana il 30 maggio 1936; Martinis Ettore nato a Latisana l'1 settembre 1961; Martinis Miriam nata a Latisana il 23 aprile 1965.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 15 marzo 2000

SCUBOGNA

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 29 marzo 2000, n. 109/VET.

Accertamento dei dati relativi alle somme effettivamente percepite dai Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari della Regione ai sensi del decreto legislativo 432/1998, nonché dei dati relativi ai costi del servizio prestato ai sensi del medesimo decreto legislativo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA
SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 «Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1°, del suddetto decreto legislativo che fa carico alle Regioni e Province autonome di pubblicare nel Bollettino Ufficiale

le Regionale i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del medesimo decreto legislativo, nonché i costi del servizio prestato;

VISTA la documentazione agli atti prodotta dalle Aziende per i servizi sanitari della Regione in ordine alle somme effettivamente percepite nel corso dell'anno 1999 ai sensi del decreto legislativo 432/1998, nonché ai costi del servizio prestato, nello stesso anno, tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni veterinarie;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

DECRETA

1) di accertare che la somma effettivamente percepita, ai sensi del decreto legislativo 432/1998 nel corso dell'anno 1999, dalle Aziende per i servizi sanitari della Regione, per le ispezioni ed i controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale è di complessive lire 239.467.580 (duecentotrentanovemilioni quattrocentosessantasettemila cinquecentoottanta).

2) Di accertare di converso che i costi del servizio prestato nel corso dell'anno 1999 per le ispezioni ed i controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale ammontano complessivamente a lire 1.929.956.000 (millenovecentoventinovemilioni novencentocinquantaseimila).

3) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia così come previsto dal comma 1, dell'articolo 4 del decreto legislativo 432/1998.

Trieste, lì 29 marzo 2000

COASSIN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 marzo 2000, n. 661. (Estratto).

Comune di Doberdò del Lago. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 42 del 29 novembre 1999, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con pro-

pria deliberazione n. 2897 del 24 settembre 1999 in merito alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Doberdò del Lago, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 42 del 29 novembre 1999;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 42 del 29 novembre 1999, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Doberdò del Lago;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 marzo 2000, n. 666. (Estratto).

D.P.R. 203/1988 - Società Elettra GLT S.p.A. - Parere favorevole al potenziamento di una centrale di produzione di energia elettrica in Comune di Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

(omissis)

VISTA la nota del 17 marzo 2000, prot. 206694 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale si chiede all'Amministrazione regionale il parere di competenza, previsto dall'articolo 17 del citato D.P.R. 203/1988, relativo alla domanda di autorizzazione per il potenziamento a 170 MW dell'impianto per la produzione di energia elettrica presso l'acciaieria di Servola (Trieste) presentata, ai sensi dell'articolo 17 medesimo, dalla Società Elettra GLT S.p.A.;

VISTA la relazione tecnica dalla quale risulta che l'intervento consiste nella modifica della centrale costituita nel precedente progetto da due turbogas alimentati da una miscela di gas naturale e gas siderurgico, due caldaie a recupero e una turbina a vapore con un turbogas alimentato con miscele di gas con p.c.i. medio più basso e quindi in grado di utilizzare la maggiore quantità di gas siderurgici prodotti dallo stabilimento;

(omissis)

RICORDATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 3090 dell'8 ottobre 1999 è stato espresso il parere dell'Amministrazione regionale ai sensi del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 per la valutazione dell'impatto ambientale sul progetto per il potenziamento della centrale a ciclo combinato cogenerativo della società Elettra GLT S.p.A. per cui in quella sede è stata espletata la più ampia istruttoria in relazione al progetto di che trattasi;

RILEVATO che detto parere è stato favorevole con la condizione del rispetto di apposite prescrizioni tecniche, anche ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.P.R. 203/88, tra le quali:

- la predisposizione di una relazione dettagliata concernente i sistemi di trattamento dei gas di alimentazione della centrale e le procedure in caso di emergenza e di servizio;
- la predisposizione entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento finale di V.I.A. di una relazione analitica sui benefici ambientali, qualitativi e quantitativi, apportati dalla modifica dei bilanci delle emissioni in atmosfera dell'impianto siderurgico della Servola S.p.A. derivante dall'entrata in servizio della centrale di cogenerazione;

(omissis)

PER QUANTO sopra esposto, al fine di ottemperare alla richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Giunta regionale,
all'unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al progetto di potenziamento a 170 MW dell'impianto per la produzione di energia elettrica presso l'acciaieria di Servola (Trieste) da parte della società Elettra GLT S.p.A.

La società dovrà rispettare i limiti alle emissioni convogliate e le prescrizioni per le emissioni diffuse di cui al parere n. 350 del 10 febbraio 2000 della Commissione V.I.A.

(omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 marzo 2000, n. 699.

Articolo 2543 C.C. - Gestione commissariale della cooperativa «C.S.A. Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO dell'incarico di effettuare una revisione ordinaria alla cooperativa «C.S.A. Soc. coop. a r.l.» conferito in data 14 settembre 1998 dalla Federazione cooperative e mutue di Trieste al dott. Claudio Maier;

VISTA la nota del revisore e la successiva comunicazione del 25 novembre 1999 della predetta associazione di rappresentanza, con cui si dava notizia dell'impossibilità di effettuare la revisione, stante la condotta omissiva del Presidente dell'Ente cooperativo;

VISTA altresì la nota prot. n. 12055/COOP del 27 dicembre 1999 con la quale la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, diffidava il Presidente della cooperativa «C.S.A. Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, a mettere a disposizione del revisore incaricato dalla Federazione cooperative e mutue di Trieste, la documentazione contabile richiesta senza esito dal revisore stesso, entro il termine del 20 gennaio 2000;

CONSIDERATO che il Presidente della predetta cooperativa non ha ottemperato a quanto intimatogli, impedendo di fatto al revisore di effettuare la revisione;

RILEVATO che detta circostanza comporta l'irregolare funzionamento della cooperativa in argomento, come precisato in più pareri dal Comitato Centrale per la cooperazione;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 nella seduta del 29 febbraio 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli amministratori e dei sindaci e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 C.C.;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un commissario governativo, con i poteri degli amministratori e dei sindaci, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTO l'articolo 2543 del C.C.;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale

all'unanimità

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 C.C., gli amministratori ed i sindaci della «C.S.A. Soc. coop. a r.l.» con sede a Trieste;

- di nominare il dott. Piergiorgio Renier con studio in Trieste, piazza Sant'Antonio Nuovo, n. 6, commissario governativo, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli amministratori e sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della società e dei suoi organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;
- le spese della gestione commissariale ed il compenso al commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 marzo 2000, n. 772.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Suini Friulani - C.A.R.M.T. - Cooperativa Agricola Regionale di Macellazione e Trasformazione Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Arba.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimata il 12 ottobre 1999 alla cooperativa «Suini Friulani - C.A.R.M.T. - Cooperativa Agricola Regionale di Macellazione e Trasformazione Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Arba, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 29 febbraio 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

- la Cooperativa «Suini Friulani - C.A.R.M.T. - Cooperativa Agricola Regionale di Macellazione e Trasformazione Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Arba, costituita il 22 aprile 1988, per rogito notaio dott. Giovanni Pascatti di San Vito al Tagliamento, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Alberto Poggioli con studio in Pordenone, via Roggiuzzole n. 3, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 marzo 2000, n. 777.

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 21 del decreto legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento CEE n. 804/1968 relativo all'organizzazione comune di mercato del settore lattiero caseario;

VISTO il regolamento CEE n. 3950/1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il regolamento CEE n. 536/1993 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n. 468 recante «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario»;

VISTO il D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 «Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario»;

VISTO il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762 «Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte»;

VISTO il decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727 recante «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria», convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642 recante «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996»;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1996, n. 649;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 1997, n. 81;

VISTO il decreto legge 7 maggio 1997, n. 118 convertito con modificazioni in legge 3 luglio 1997, n. 204 recante «Disposizioni urgenti in materia di quote latte»;

VISTO il decreto legge 1° dicembre 1997, n. 411 «Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera» convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1998, n. 5;

VISTO il decreto legge 1° marzo 1999, n. 43 «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», convertito con modificazioni in legge 27 aprile 1999, n. 118 ed in particolare l'articolo 1, comma 21 che dispone che «le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del febbraio 1998, nonché a seguito dell'applicazione da parte dell'A.I.M.A., sentite le Regioni e Province autonome interessate, degli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le provincie autonome, ai fini dell'assegnazione ai produttori titolari di quota in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna Regione e Provincia autonoma accertati per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 ai sensi del citato decreto legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998 per essere riassegnate secondo

criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46»;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione di detti criteri secondo quanto esposto in premessa;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 29/1992;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Le quote affluite alla riserva nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 21 del decreto legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed assegnate alla Regione Friuli-Venezia Giulia con comunicazione dell'A.I.M.A. in liquidazione prot. n. 3073/Com liq di data 17 febbraio 2000, vengono attribuite ai produttori titolari di quota - attivi nel periodo 1998/1999 - nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B per effetto dell'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, con esclusione per coloro ai quali la quota B è già stata riassegnata per effetto di provvedimenti di natura giurisdizionale o amministrativa.

Art. 2

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle quote risultante dalle domande presentate sia superiore al quantitativo assegnato alla Regione con la comunicazione A.I.M.A. in liquidazione citata, la ripartizione tra i richiedenti aventi titolo viene effettuata riducendo le quote agli stessi assegnabili di una percentuale corrispondente alla percentuale di differenza tra quantitativo complessivamente richiesto e quantitativo assegnato alla Regione.

Art. 3

In applicazione del comma 21-bis del decreto legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non possono beneficiare delle riassegnazioni di cui al precedente articolo 1 i produttori che nel corso dei periodi 1997/1998 e 1998/1999 hanno venduto, ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano o sono titolari. Sono inoltre esclusi dalle assegnazioni di cui all'articolo 1 coloro che hanno venduto o affittato, in tutto o in parte, la loro quota nei periodi 1995/1996 e 1996/1997, o solamente venduto nel periodo 1999/2000.

Art. 4

Non possono beneficiare delle assegnazioni di cui all'articolo 1, le aziende la cui produzione media complessiva dei periodi 1997/1998 e 1998/1999 è stata inferiore all'85% della quota media complessiva loro attribuita per i medesimi periodi.

Art. 5

Le quote assegnate ai sensi del presente atto, non possono essere, in tutto o in parte, vendute, affittate, comodate, o costituire oggetto di contratti di soccida, fino alla scadenza del regime delle quote latte (attualmente prevista per il periodo 2007/2008).

Art. 6

Qualora il produttore beneficiario dell'assegnazione di cui all'articolo 1, proceda alla vendita, all'affitto, al comodato o alla soccida, in tutto o in parte, della quota di cui è titolare, prima della scadenza del regime delle quote latte (attualmente prevista per il periodo 2007/2008), il medesimo, salvo preventiva autorizzazione della Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio delle produzioni animali, rilasciabile solo in base a documentati casi di forza maggiore, perde la quota assegnata ai sensi del presente atto, fatti salvi i contratti di affitto di quota non utilizzata, in corso di periodo, previsti dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge n. 8/2000, limitatamente al periodo 1999/2000. L'assegnazione di cui all'articolo 1 non viene inoltre revocata nei casi di successione mortis causa, ovvero nei casi di alienazione dell'intera azienda, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto da parte dell'acquirente di tutti gli obblighi, impegni e condizioni stabiliti con il presente provvedimento.

Art. 7

Con le quote assegnate ai sensi dell'articolo 1, le aziende non possono superare la quota di 30 tonnellate/ha di superficie agricola utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 468/1992.

Art. 8

I produttori beneficiari delle assegnazioni di cui

all'articolo 1, fatti salvi documentati casi di forza maggiore, si impegnano a produrre almeno l'85% della quota di cui sono complessivamente titolari entro il periodo 2000/2001 e mantenere tale percentuale di produzione per gli anni successivi. Qualora la produzione non raggiunga la percentuale dell'85%, la quota assegnata ai sensi dell'articolo 1 viene revocata a decorrere dal periodo successivo.

Art. 9

Le domande per l'assegnazione delle quote di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio delle produzioni animali - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, esclusivamente sul modello allegato, quale parte integrante alla presente deliberazione. La Direzione regionale dell'agricoltura è autorizzata ad avvalersi dell'eventuale collaborazione delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni di produttori riconosciute, per la raccolta delle domande con l'ausilio di strumenti di gestione informatica.

Art. 10

Ove le domande presentate nei termini ed ammissibili non esauriscono il quantitativo assegnato alla Regione, alla ripartizione della quota residua si procederà sulla base di criteri che saranno individuati con successivo provvedimento, privilegiando le aziende che assicurano margini di redditività adeguati.

Art. 11

Le quote di cui al precedente articolo 1 vengono assegnate a valere sulla quota A e per il periodo 1999/2000 e successivi.

Art. 12

La presente deliberazione verrà pubblicata ai sensi di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

Data

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
Servizio delle produzioni animali
Via Antonio Caccia, n. 17
33100 Udine

Articolo 1, comma 21 del decreto legge 1 marzo 1999, n. 43,
convertito in legge 27 aprile 1999, n. 118.

«Disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario»:
richiesta di assegnazione quote latte.

Il sottoscritto in qualità di
dell'azienda agricola (impresa)
con sede in località
via n.,
avente una superficie agricola utilizzata (SAU) pari a ha. (con esclusione delle
superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge
468/1992) Partita IVA
Codice fiscale.
Comunicazione AIMA n. 9667
titolare per il periodo 1998/1999 di una quota latte pari a:
kg (A consegne), kg (B consegne);
kg (A vendite dirette), kg (B vendite dirette),
avendo subito una riduzione di kg della quota B consegne, per effetto dell'attuazione dell'articolo
2, comma 1, lettera a) del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46,

CHIEDE

l'attribuzione di una quota aggiuntiva a quella posseduta in proporzione alla quota B ridotta ai sensi del decreto legge
23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

A tal fine

DICHIARA

- che nel corso dei periodi 1997/1998 e 1998/1999 l'azienda agricola ha prodotto mediamente un quantitativo di latte superiore all'85% della quota media disponibile nei citati periodi;
- che nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 non ha venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui era titolare;
- che per i periodi antecedenti non ha venduto, in tutto o in parte, le quote di cui era titolare;
- che non ha avuto la riassegnazione della quota B per effetto di provvedimenti di natura giurisdizionale o amministrativa;

SI IMPEGNA

- a produrre almeno l'85% della quota di cui sarà complessivamente titolare a seguito dell'attribuzione della quota aggiuntiva ai sensi della norma a margine indicata, entro il periodo 2000/2001;
- a non vendere, affittare, costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte, la quota di cui è titolare fino alla scadenza del regime delle quote latte.

Distinti saluti.

Firma

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 marzo 2000, n. 789.

Indirizzi operativi in materia di valutazione di impatto ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, riguardante l'ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990, emanato con D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 dell'11 settembre 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;

VISTO il D.P.C.M. 3 settembre 1999, atto di indirizzo e di coordinamento che modifica ed integra il precitato D.P.R. 12 aprile 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del suddetto D.P.C.M. 3 settembre 1999 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto medesimo, provvedono ad aggiornare le proprie vigenti disposizioni con quelle del decreto in argomento;

RILEVATO che la normativa statale sopra richiamata individua procedure, categorie di opere e soglie di efficacia difforni rispetto a quelle previste dalle disposizioni regionali;

CONSIDERATO che, come evidenziato nelle premesse del precitato D.P.C.M. 3 settembre 1999, la regolamentazione sopravvenuta risulta emanata, fra l'altro, per la necessità di dare completa attuazione alla Direttiva del Consiglio 85/337/CEE;

RICORDATO che la materia della valutazione di impatto ambientale non rientra nella competenza primaria regionale, dovendosi quindi rispettare necessariamente, in relazione all'articolo 5 dello Statuto speciale, i principi normativi emanati nella legislazione ordinaria statale;

PRESO ATTO che la Direzione regionale dell'Ambiente - a cui la materia della valutazione di impatto ambientale è attribuita in base alla legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 - ha in corso le iniziative di compe-

tenza finalizzate al recepimento organico della richiamata normativa statale, anche allo scopo di dare applicazione alla precitata Direttiva Europea;

CONSIDERATO che per la piena operatività di tali nuove disposizioni regionali sono da prevedersi tempi non brevi e comunque incompatibili con la tempistica stabilita dal ricordato articolo 1 del D.P.C.M. 3 settembre 1999, il cui termine risulta essere il 26 marzo 2000;

CONSTATATO che sussistono significativi problemi operativi e di corretta applicazione delle relative disposizioni da parte della Direzione regionale dell'Ambiente, proprio per le sopra esplicitate difformità fra norme statali e disposizioni regionali;

VISTE le note prot. AMB/5675/VIA/V del 16 marzo 2000 e prot. AMB/6035/VIA/v del 21 marzo 2000, con cui la Direzione regionale dell'Ambiente - ferma restando l'esigenza di pervenire ad un recepimento organico della precitata normativa statale - ha chiesto un parere all'Ufficio legislativo e legale in ordine al superamento dei problemi operativi mediante l'applicazione dei principi di seguito riportati:

- continuano ad applicarsi, qualora non in contrasto con le disposizioni statali, le soglie dei progetti di opere ed interventi individuate dal Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, emanato in data 8 luglio 1996 con D.P.G.R. n. 0245/Pres.;
- qualora, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.P.R. 12 aprile 1996 (come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 3 settembre 1999), le soglie regionali risultino in contrasto in eccesso o in difetto oltre il limite del 30%, le stesse si intendono riportate a quel limite, mentre rimangono applicabili entro quei limiti;
- per le tipologie di progetti di opere ed interventi individuate dal Regolamento, ma non previste o previste in difformità con le relative disposizioni statali in materia, si applicano queste ultime;

VISTO il relativo parere dell'Ufficio legislativo e legale reso con nota prot. 1094/UL-c/19-7146/2000 del 22 marzo 2000, da cui in particolare risulta che detto Ufficio ritiene legittimamente ammissibile una applicazione diretta ed immediata della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, concorda con i principi di interpretazione applicativa enunciati dalla Direzione regionale dell'Ambiente sopra riportati, e ritiene infine opportuno e necessario che gli stessi siano formalizzati quantomeno con deliberazione giuntale di indirizzo operativo;

VISTA anche la nota 14 marzo 2000 prot. n. 3183/VIA/A.0.11 con la quale il Servizio V.I.A. del Mi-

nistero dell'Ambiente ha ribadito che le disposizioni del precitato D.P.C.M. debbano considerarsi direttamente ed immediatamente prescrittive a prescindere dal recepimento;

RITENUTO pertanto, nelle more del recepimento della normativa statale in materia ed allo scopo di garantire comunque da subito ai soggetti interessati omogeneità di trattamento rispetto al territorio nazionale nell'ambito della stessa materia, di indicare alla Direzione regionale dell'Ambiente appositi indirizzi operativi in ragione della precitata prevalenza delle disposizioni statali nei confronti delle norme regolamentari regionali;

RITENUTO che i suddetti indirizzi operativi debbano trovare applicazione alle istanze per le quali alla data del 26 marzo 2000 - termine per il recepimento del menzionato D.P.C.M. 3 settembre 1999 stabilito dall'articolo 1 del decreto medesimo - non sia stato emesso il provvedimento di cui all'articolo 19 della legge regionale 43/1990, ed alle istanze che perverranno all'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore delle norme regionali di recepimento delle predette normative statali;

RITENUTO inoltre che allo scopo di portare a conoscenza dei soggetti interessati i predetti indirizzi operativi la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RITENUTO altresì di dare mandato alla Direzione regionale dell'Ambiente di predisporre tutti gli atti di competenza ai fini del recepimento organico della normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale;

all'unanimità

DELIBERA

1. Di dare mandato alla Direzione regionale dell'Ambiente di predisporre tutti gli atti di competenza ai fini del recepimento organico della normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 - atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale - ed al D.P.C.M. 3 settembre 1999 - atto di indirizzo e di coordinamento che modifica ed integra il precitato D.P.R. 12 aprile 1996 - anche allo scopo di dare applicazione alla precitata Direttiva Europea.

2. In attesa del recepimento organico della precitata normativa statale, ai fini di poter correttamente applicare le norme in materia, vengono dati alla Direzione regionale dell'Ambiente, sentito l'Ufficio legislativo e legale della Regione, i seguenti indirizzi operativi:

- continuano ad applicarsi, qualora non in contrasto con le disposizioni statali, le soglie dei progetti di opere ed interventi individuate dal Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, emanato in data 8 luglio 1996 con D.P.G.R. n. 0245/Pres.;
- qualora, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.P.R. 12 aprile 1996 (come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 3 settembre 1999), le soglie regionali risultino in contrasto in eccesso o in difetto oltre il limite del 30%, le stesse si intendono riportate a quel limite, mentre rimangono applicabili entro quei limiti;
- per le tipologie di progetti di opere ed interventi individuate dal Regolamento, ma non previste o previste in difformità con le relative disposizioni statali in materia, si applicano queste ultime.

3. Gli indirizzi operativi di cui al punto 2. della presente deliberazione si applicano alle istanze per le quali alla data del 26 marzo 2000 non sia stato emesso il provvedimento di cui all'articolo 19 della legge regionale 43/1990, ed alle istanze che perverranno all'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore delle norme regionali di recepimento delle suddette normative statali.

4. Allo scopo di portare a conoscenza dei soggetti interessati i predetti indirizzi operativi, la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 72 del 24 settembre 1999 il Comune di Campoformido ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Campofornido. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 73 del 24 settembre 1999 il Comune di Campofornido ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 8 del 18 febbraio 2000 il Comune di Codroipo ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fontanafredda. Variante generale n. 11 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma parziale di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 52/1999, n. 53/1999 e n. 9/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0102/Pres. del 31 marzo 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività delle deliberazioni consiliari n. 52 del 21 settembre 1999, n. 53 del 22 settembre 1999 e n. 9 del 12 febbraio 2000, con cui il Comune di Fontanafredda ha approvato la variante generale n. 11 al Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, dalla variante stessa, delle modifiche conseguenti all'approvazione degli emendamenti nn. 4, 5 e 6, sia l'introduzione, nella variante medesima, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale

superamento delle riserve formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 964 dell'1 aprile 1999.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Gradisca d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 45 del 28 febbraio 2000 il Comune di Gradisca d'Isonzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Moimacco. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 65 del 12 novembre 1999 il Comune di Moimacco ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Morsano al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 15 del 29 febbraio 2000 il Comune di Morsano al Tagliamento ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pinzano al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 1 del 17 febbraio 2000 il Comune di Pinzano al Tagliamento ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pontebba. Variante n. 20 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione n. 29/1999 e n. 32/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n.

0103/Pres. del 31 marzo 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività delle deliberazioni consiliari n. 29 del 3 maggio 1999 e n. 32 del 4 maggio 1999, con cui il Comune di Pontebba ha approvato la variante n. 20 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 4 settembre 1998.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Preone. Avviso di approvazione della deliberazione di «Delimitazione del territorio comunale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1».

Con deliberazione consiliare n. 6 del 14 marzo 2000 il Comune di Preone ha preso atto che, in ordine alla deliberazione di «Delimitazione del territorio comunale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1978 n. 1», non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Ravascletto. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 5 del 12 marzo 1999 il Comune di Ravascletto ha adottato la variante n. 20 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presen-

tare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Martino al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 8 del 29 marzo 2000 il Comune di San Martino al Tagliamento ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 10 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Martino al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 9 del 29 marzo 2000 il Comune di San Martino al Tagliamento ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 11 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante alle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore particolareggiato comunale del centro storico e del Borgo San Lorenzo.

Con deliberazione consiliare n. 20 del 29 febbraio 2000 il Comune di San Vito al Tagliamento ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante alle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore particolareggiato comunale del centro storico e del Borgo San Lorenzo, ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Spilimbergo. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 26 del 13 marzo 2000 il Comune di Spilimbergo ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Spilimbergo. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 27 del 13 marzo 2000 il Comune di Spilimbergo ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 30 del 27 marzo 2000 il Comune di Tolmezzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 106 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 10 del 14 febbraio 2000 il Comune di Udine ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 106 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 68 del 22 marzo 2000)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della

difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

VISTO l'articolo 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'articolo 1, comma 1-bis e 2, e l'articolo 8, comma 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

- l'articolo 1, che assegna alla Regione Friuli-Venezia Giulia, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di lire 20.807.587.500, di cui lire 10.049.010.000 a valere sull'annualità 1999 e lire 10.758.577.500 a valere sull'annualità 2000;
- l'articolo 4, che attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge;

VISTO il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera del 10 novembre, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

VISTA la proposta di programma di interventi urgenti della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 3379 del 10 novembre 1999;

VISTA la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel set-

tore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

VISTA la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'articolo 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della Regione Friuli-Venezia Giulia allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di lire 20.807.587.500.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a lire 20.807.587.500, di cui lire 10.049.010.000 a valere sull'annualità 1999 e lire 10.758.577.500 a valere sull'annualità 2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. Per i piani straordinari di cui al comma 1-bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per i quali non si sia già provveduto alla perimetrazione ed alla salvaguardia delle aree interessate dagli interventi urgenti programmati e finanziati, le autorità di bacino competenti o le Regioni, per i bacini di interesse regionale, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni alle perimetrazioni delle predette aree ed alla imposizione delle misure di salvaguardia. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dispone l'effettuazione delle perimetrazioni e la formulazione delle misure di salvaguardia tenendo conto delle eventuali limitazioni d'uso del suolo già in essere e degli strumenti di pianificazione vigenti. All'onere relativo provvedono le autorità di bacino competenti, o la Regione per i bacini di interesse regionale, con parte delle risorse già assegnate per le perimetrazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta in via sostitutiva gli atti relativi alle perimetrazioni e alle misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del citato decreto-legge.

6. La Regione Friuli-Venezia Giulia assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 21 dicembre 1999

p. Il Presidente: MINNITI

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998 N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

Annualità 1999-2000

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

N	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol	Descrizione intervento	Importo finanziario (migliaia di lire)	Note
1	Ravascletto	Località Salars	Alto Adriatico	F	Drenaggi profondi - Impermeabilizzazioni Opere trasversali - Monitoraggio	1.500.000	
2	Prato Carnico	Capoluogo	Alto Adriatico	F	Indagini - Stabilizzazione edifici - Drenaggi	1.100.000	
3	Paularo	Località Ravinis	Alto Adriatico	F	Delocalizzazione unità abitative	1.500.000	
4	Buttrio	Capoluogo (Torrente Torre - Rio Rivolo)	Alto Adriatico	F	Bacino di Laminazione	1.100.000	
5	Vari	Torrente Cormor - Torrente Urana - Soima - Rio Tresemene	Regionale	V	Sbarramento del Cormor a Fontanabona, sbarramento del Cormor a Plaino e Colunga. Ripristino della Cassa di espansione a S. Andrat. Piano di allertamento di protezione civile	15.607.587,5	(*)
Totale . . .						20.807.587,5	

Risorse finanziarie assegnate con D.P.C.M. del 30 settembre 1999.

Risorse finanziarie da programmare.

A = alluvioni, F = frane, V = valanghe.

(*) Interventi rientrante nella fattispecie di cui al punto 5 del provvedimento.

00A3217

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI ARTA TERME

COMUNE DI ZUGLIO

(Udine)

Bando di concorso d'idee per la sistemazione di piazza Roma in Arta capoluogo e collegamento viario Terme di Arta/scavi archeologici di Zuglio.

Art. 1

Oggetto del concorso

I Comuni di Arta Terme e Zuglio bandiscono, con il finanziamento della Banca Antoniana Popolare Veneta, filiale di Tolmezzo, un concorso pubblico di idee, a livello regionale, per la redazione di un progetto urbanistico-edilizio complessivo per:

- la sistemazione della piazza Roma, del parco ex Albergo Savoia, dell'area antistante le scuole e la Direzione Didattica in Arta capoluogo e dei collegamenti tra il centro storico di Arta Terme, Piano d'Arta e lo stabilimento termale;
- la previsione di un nuovo collegamento pedonale, ciclabile e/o carrabile dello stabilimento termale di Arta Terme con l'area degli scavi archeologici di Zuglio.

Art. 2

Partecipazione al concorso

Il concorso è aperto a tutti gli architetti ed ingegneri iscritti ai rispettivi ordini professionali della Regione Friuli-Venezia Giulia, senza preclusione alcuna, ad eccezione di quanto stabilito al successivo articolo 3.

I concorrenti possono partecipare individualmente o in gruppo.

Il gruppo potrà essere composto anche da professionisti provenienti da altre Regioni o Stati, ma il capogruppo dovrà comunque avere i requisiti previsti al primo comma del presente articolo.

Nel caso di concorrenti in gruppo i componenti dello stesso dovranno designare un capogruppo che sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti dell'Ente banditore.

I concorrenti potranno avvalersi di collaboratori, anche se gli stessi non sono ingegneri o architetti.

Art. 3

Esclusione dalla partecipazione al concorso

Non possono partecipare al concorso:

- i membri della Commissione giudicatrice, loro collaboratori o associati o dipendenti, loro parenti e affini fino al terzo grado;
- coloro per i quali sussistano incompatibilità previste da leggi, regolamenti generali e speciali, salvo non siano regolarmente autorizzati.

Art. 4

Scopi del concorso

Ai concorrenti è lasciata piena libertà per la progettazione delle opere, che potranno differire da quanto previsto dagli strumenti urbanistici.

I concorrenti dovranno sviluppare il progetto, a due scale diverse «urbana» - relativamente agli spazi centrali dell'abitato di Arta Terme e «territoriale-paesaggistica» relativamente al territorio complessivo di Arta Terme e Zuglio, per quanto concerne i collegamenti viari.

I temi sono i seguenti:

Tema uno, prima parte (scala urbana).

Il riassetto degli spazi aperti della piazza Roma, del parco ex Albergo Savoia, dell'area antistante le scuole e la ex Direzione didattica, il collegamento con il Kursaal al fine di ricostruire un ambito morfologicamente compiuto, che dia conto del carattere turistico-termale della cittadina di Arta Terme.

Gli spazi centrali dovranno, inoltre, venire messi in rapporto fisico-funzionale con l'edificio del «Kursaal» per consentire la ricomposizione della funzione abitativa con le attività di carattere pubblico e privato presenti nell'area oggetto di concorso.

La proposta progettuale di cui sopra, dovrà venire sviluppata a scala urbana, secondo le seguenti indicazioni:

- definire il sistema dei parcheggi, della viabilità veicolare e pedonale;
- definire gli spazi pedonali e a verde destinati ad uso collettivo;
- definire i principali elementi di arredo urbano;
- individuare il luogo per i contenitori dei R.S.U. (opportunamente mascherati);
- proporre ogni altro elemento architettonico che caratterizzi la piazza Roma, quale piazza di un centro turistico-termale.

Tema uno, seconda parte (scala territoriale-paesaggistica).

Il tema, dovrà essere integrato con la riqualificazione dei collegamenti viari esistenti tra gli abitati di Arta Terme e Piano d'Arta e lo stabilimento termale, con l'eventuale previsione di nuovi collegamenti pedonali, ciclabili e/o carrabili, alternativi, integrativi del collegamento costituito dalla S.S. 52 bis che si configura come asse territoriale di scorrimento a forte flusso di traffico.

Questa seconda parte del primo tema, dovrà venire sviluppata alla scala territoriale, con una serie di rappresentazioni grafiche e/o fotografiche (prospettive assonometrie, fotomontaggi, rappresentazioni virtuali ecc.) che diano conto dell'aspetto architettonico e paesaggistico delle proposte.

Tema due (scala territoriale-paesaggistica).

Individuazione di un nuovo collegamento viario (pedonale, ciclabile e/o carrabile) tra lo stabilimento termale e l'area Archeologica di Zuglio.

Questo secondo tema, analogamente alla seconda parte del primo tema, dovrà venire sviluppato alla scala territoriale, con una serie di rappresentazioni grafiche e/o fotografiche (prospettive assonometrie, fotomontaggi, rappresentazione virtuale ecc.) che diano conto dell'aspetto architettonico e paesaggistico delle proposte e dovrà, necessariamente, trovare relazione con la proposta progettuale elaborata relativamente al primo tema.

Art. 5

Iscrizione ed allegati al bando di concorso

Gli allegati al bando di concorso, contenenti la documentazione relativa predisposta dall'Ente banditore potranno essere ritirati presso l'Ufficio tecnico del Comune di Arta Terme o Zuglio o spediti ai richiedenti nei termini riportati all'articolo 8, previa presentazione di ricevuta del versamento effettuato alla tesoreria comunale, Banca Antoniana Popolare Veneta, filiale di Tolmezzo (o nella sede comunale il martedì ed il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30), oppure sul c.c.p. n. 14408330, di lire 100.000 (centomila), specificando la causale «Concorso per la sistemazione della piazza Roma del capoluogo e per il collegamento viario Terme di Arta/scavi archeologici di Zuglio», entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il versamento dà titolo all'iscrizione al concorso e tale somma non verrà restituita.

La documentazione consiste in:

- 1.1. Aereofotogrammetria 1:5000 del territorio di Arta Terme e Zuglio.
- 1.2. Stralcio della planimetria di «azzonamento» in scala 1:5000 con indicazione delle aree tema di concorso.
- 1.3. Estratto delle norme tecniche di attuazione.
- 1.4. Planimetria 1:2000/1:1000 dei P.R.G. vigenti di Arta Terme e Zuglio.
2. Materiale attinente allo stato di fatto:
 - 2.1. Rilievo informatizzato planialtimetrico dell'area del centro urbano di Arta Terme in scala 1:200.
 - 2.2. Documentazione fotografica dell'area.

Art. 6

Elaborati richiesti

Ai fini della partecipazione al concorso, sono richiesti i seguenti elaborati, in duplice copia, in formato UNI AO, anche colorati, piegati secondo il formato UNI e consistenti in:

- per la seconda parte del tema 1 e per il tema 2:
 1. Planimetria 1:5000 del territorio con rappresentazioni grafiche fotografiche in scala più opportuna o fuori scala.
- per la prima parte del tema 1:
 1. Planimetria 1:200 con la sistemazione delle aree centrali.
 2. Sezioni e prospetti in numero sufficiente a rappresentare le caratteristiche del progetto, in scala 1:200, con eventuali dettagli in scala più opportuna.
 3. Rappresentazioni prospettiche e/o assonometriche e/o planovolumetriche.

Relazione complessiva in formato UNI A4, contenente eventuali rappresentazioni grafiche, fotografiche, fotomontaggi (max 5 cartelle scritte + 5 cartelle con grafici).

Art. 7

Anonimato degli elaborati

Tutti gli elaborati di progetto dovranno essere contrassegnati da un motto di 12 cifre o lettere con carattere alto 1 cm; tale motto dovrà essere indicato anche nell'involucro del plico sigillato che li contiene unitamente al titolo del concorso nella precisa dizione riportata dal presente bando.

Nel plico deve essere inoltre inserita una busta sigillata non trasparente recante, all'esterno, il motto che contraddistingue il progetto e contenente:

- 1) un foglio, anch'esso contrassegnato dal motto che contraddistingue il progetto con riportati:
 - le generalità del concorrente, o dei concorrenti (nomi, cognomi, indirizzo e qualifica);
 - designazione del capogruppo sottoscritta da tutti i componenti, in caso di concorrenti in gruppo;
- 2) certificazione dalla quale risulti l'iscrizione del capogruppo all'Albo degli architetti o degli ingegneri della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- 3) dichiarazione attestante l'eventuale autorizzazione alla partecipazione al concorso, per i concorrenti che si trovino nella posizione di dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Art. 8

Termine per la presentazione

Gli elaborati di progetto di cui all'articolo 6, nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 7, dovranno essere presentati a mano, o inviati per posta tramite raccomandata, al seguente indirizzo: Comune di Arta Terme - Ufficio protocollo, via Umberto I, n. 1 - 33022 Arta Terme (Udine).

Gli elaborati dovranno pervenire entro il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ufficio delegato, nel caso di consegna a mano, rilascerà ricevuta.

Nel caso di invio postale, tramite raccomandata, farà fede la data del timbro postale di invio. Anche nel caso di spedizione postale del plico, non potrà essere inserita, sullo stesso e nei documenti relativi, alcuna indicazione attinente alle generalità del mittente onde garantire il carattere anonimo del concorso, nel qual caso sarà possibile indicare come mittente l'ordine degli ingegneri o degli architetti di appartenenza del capogruppo.

Non saranno comunque presi in considerazione elaborati che, sia pur inoltrati presso gli uffici postali entro i termini specificati dal presente articolo, pervengano a questo Comune entro quindici giorni dalla scadenza del termine anzidetto.

Art. 9

Informazioni

È fatto divieto ai componenti della giuria rilasciare informazioni ai concorrenti. Eventuali informazioni di carattere tecnico sullo stato di fatto potranno essere richieste esclusivamente per iscritto all'Ufficio tecnico del Comune di Arta Terme, p.i. Giorgio Maieron (tel. 0433/92037, fax 0433/92004) e di Zuglio, p.i. Valter Adami (tel. 0433/929398-92045, fax 0433/929091) sino a 15 giorni prima della scadenza specifica di cui all'articolo 8.

Art. 10

Mostre e pubblicazioni

I Comuni di Arta Terme e di Zuglio si riservano il diritto di esporre e/o pubblicare in tutto o in parte quegli elaborati presentati al concorso, che a proprio insindacabile giudizio, ritengono interessanti, senza nulla dovere ai concorrenti.

Dopo la proclamazione dei risultati del concorso ogni concorrente ha il diritto di esporre e/o pubblicare i propri lavori presentati al concorso.

Art. 11

Giuria

La Giuria del concorso è così composta:

- Segretario comunale di Arta Terme - Presidente;
- Sindaco o Assessore dallo stesso delegato del Comune di Arta Terme - componente;
- Sindaco o Assessore dallo stesso delegato del Comune di Zuglio - componente;
- architetto scelto tra le terne dei nomi proposte dagli ordini professionali dei Friuli-Venezia Giulia - componente;
- ingegnere scelto tra le terne dei nomi proposte dagli ordini professionali del Friuli-Venezia Giulia - componente;
- capo Ufficio Tecnico del Comune di Arta Terme - componente;
- capo Ufficio Tecnico del Comune di Zuglio - componente;
- Segretario verbalizzante, senza diritto di voto (nominato dalla Giunta comunale di Arta Terme).

Art. 12

Lavori della giuria

La Commissione esamina i progetti presentati valutandoli sulla base di criteri a tal fine preventivamente fissati, formulando un motivato giudizio su ciascuno dei progetti vincitori e segnalati e un giudizio complessivo per i non premiati.

Alla riunione per l'esame dei progetti devono partecipare, per la validità del giudizio, tutti i componenti della commissione.

In base ai giudizi espressi, la commissione forma la graduatoria di merito.

Di tutte le operazioni effettuate deve darsi atto in un apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Tale verbale è rimesso, ad ultimazione dei lavori, ai Sindaci, unitamente agli elaborati progettuali, per i provvedimenti di competenza delle Amministrazioni comunali.

Art. 13

Premi - Disposizioni attinenti ad ogni singola sezione del concorso

Sono previsti un premio per il progetto vincitore e tre rimborsi spese per un pari numero di progetti ritenuti meritevoli di segnalazione. Al progetto vincitore verrà assegnato un premio di lire 10.000.000; ai tre segnalati la somma di lire 5.000.000 cadauno a titolo di rimborso spese. Gli importi si intendono comprensivi di C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.

La giuria ha la facoltà di non assegnare il primo premio in mancanza di progetti a suo giudizio meritevoli. In tal caso, ai progetti segnalati, anche se in numero inferiore a tre, sarà assegnato un importo pari ad un terzo del premio, in aggiunta al rimborso.

Il progetto vincitore resterà di proprietà dei Comuni di Arta Terme e Zuglio per la parte relativa al proprio territorio di competenza. Gli altri elaborati progettuali, dopo eventuale esposizione, verranno restituiti agli interessati.

Qualora i Comuni di Arta Terme e Zuglio intendessero dare attuazione parzialmente o, totalmente, alle opere oggetto del presente concorso, l'incarico sarà conferito al vincitore per la redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, fermo restando il reperimento per i finanziamenti delle relative spese.

Le Amministrazioni comunali, conferendo l'incarico, potranno richiedere al professionista eventuali variazioni al progetto che codeste riterranno opportuno introdurre.

L'incarico di cui sopra sarà regolato in conformità alla tariffa professionale ed ai regolamenti vigenti alla data del conferimento dello stesso.

In tal caso il progettista dovrà introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che non comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, ritenute necessarie a giudizio insindacabile delle Amministrazioni fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Nel caso di vincitori riuniti in gruppo, le Amministrazioni comunali stipuleranno la convenzione di incarico con il professionista designato quale capogruppo dagli altri concorrenti ai sensi del precedente articolo 2 del presente bando, ed il compenso sarà quello spettante a detto singolo.

La metà dell'importo del premio corrisposto sarà considerato, quale anticipazione sull'onorario spettante e, pertanto, detratta dalle competenze professionali.

Art. 14

Esito del concorso

L'esito del concorso verrà comunicato al vincitore ed agli eventuali segnalati con lettera raccomandata, entro 60 giorni dalla chiusura dei lavori della giuria, che saranno svolti entro 60 giorni dal termine di consegna degli elaborati salvo proroghe.

Dell'avvenuto espletamento del concorso verrà data notizia a mezzo stampa.

Art. 15

Obblighi dei concorrenti

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando.

Arta Terme, li 3 aprile 2000

Il Sindaco del Comune di Arta Terme:
Giovanni Battista Gardel

Il Sindaco del Comune di Zuglio:
Romano Domenico

COMUNE DI MUGGIA

(Trieste)

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di completamento del centro polivalente di Aquilinia - 4° lotto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 della legge 55/1990

RENDE NOTO

che i lavori di «Completamento del centro polivalente di Aquilinia - 4° lotto» lavori a base d'asta lire 1.358.138.736 (euro 701.420,12) di cui lire 60.878.000 (euro 31.440,86) per oneri della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 494/1996 non soggetti a ribasso, sono stati aggiudicati all'Impresa Costruzioni Riccesi S.p.A. di Trieste - via dei Frigessi, 2/1 in seguito a gara per pubblico incanto con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara (articolo 21, legge 109/1994), ed esclusione automatica della offerte anomale ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 13/1998, tenutasi il 20 marzo 2000.

Importo di aggiudicazione lire 1.265.378.368 esclusa I.V.A. (euro 653.513,39), compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Imprese partecipanti: n. 5.

Offerte ammesse: n. 5; offerte valide: n. 4.

Non è stata pertanto applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Ulteriori informazioni sull'esito della gara possono essere richiesta al Comune di Muggia - Servizio Lavori Pubblici - piazza Marconi, n. 1 - Muggia (Trieste), telefono 040/3360404.

Muggia, 10 aprile 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI:
arch. Francesco Lomuscio

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

(Gorizia)

Avviso di gara esperita per l'affidamento di alcuni lavori di taglio e potatura di essenze arboree in località di Isola Morosini.

(Articolo 20, legge 19 marzo 1999, n. 55 - asta pubblica del 22 marzo 2000)

Elenco ditte partecipanti:

1) Azienda Agricola vivai Olivo Toffoli di Aldo Toffoli & C. S.r.l. di Azzano Decimo;

- 2) Il Giardino di Sabatini Luisa di Fossalon;
- 3) Città Solidale - Coop. Sociale a r.l. di Monfalcone;
- 4) Bassa Friulana - Cooperativa Sociale - Soc. coop. di Palmanova.

Sistema di aggiudicazione adottato:

Asta pubblica con le modalità di cui all'articolo 73, lettera c), ed articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con accettazione delle sole offerte comportanti un unico ribasso percentuale rispetto al prezzo unitario a base d'asta.

Impresa aggiudicataria:

«Il Giardino di Sabatini Luisa» di Fossalon, con il ribasso d'asta del 27% sul prezzo unitario a base d'asta di lire 410.000 (euro 211,75) I.V.A. esclusa, e quindi per il prezzo unitario netto di lire 299.300 (euro 154,57).

Gli atti relativi alla predetta gara possono essere consultati presso l'ufficio lavori pubblici, manutenzione, patrimonio e cimiteri durante l'orario di apertura al pubblico.

San Canzian d'Isonzo, li 30 marzo 2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
geom. Paolo Paviol

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
E.R.Di.S.U.
TRIESTE

Avviso di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di pulizia alle Case dello Studente e agli Uffici amministrativi.

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Trieste con sede a Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, indice una licitazione privata per l'affidamento del servizio di pulizia delle Case dello Studente e agli Uffici amministrativi in base alle modalità previste dall'articolo 53 e seguenti del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione, approvato con D.P.G.R. 12 settembre 1986, n. 417/Pres. L'appalto sarà aggiudicato insindacabilmente dall'Amministrazione, acquisito il giudizio formulato dall'apposita commissione, all'offerta economicamente più vantaggiosa da determinare con l'applicazione congiunta dei seguenti elementi di valutazione: prezzo, sistema organizzativo di fornitura del servizio, metodologie tecnico-operative, sicurezza e tipo macchine.

Il valore presunto stimato dell'appalto ammonta a

circa lire 360.000.000 I.V.A. esclusa pari ad euro 185.924,48.

Durata del contratto: dall'1 giugno 2000 al 31 maggio 2001.

Le ditte che intendono essere invitate alla gara dovranno far pervenire la loro richiesta all'E.R.Di.S.U., Salita Monte Valerio, n. 3, 34127 Trieste, tramite il Servizio postale di Stato in busta chiusa raccomandata, o con consegna a mezzo corrieri privati, entro il giorno 2 maggio 2000, ore 13.00.

Il bando è stato inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale il giorno 6 aprile 2000.

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: «Richiesta di partecipazione alla gara di appalto del servizio di pulizia alle Case dello Studente e agli Uffici Amministrativi dell'E.R.Di.S.U. di Trieste».

La domanda, da compilarsi su carta legale o resa legale, dovrà essere corredata da una dichiarazione autentica ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, di data non anteriore a tre mesi, nella quale risulti:

- a) di essere iscritti al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane indicando il numero d'iscrizione;
- b) che la ditta o società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara;
- c) che nei propri confronti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione secondo la normativa antimafia, e che non sia a conoscenza della sussistenza di analoghe cause a carico di famigliari o conviventi nominativamente elencati;
- d) il numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni;
- e) l'importo globale dei servizi prestati negli ultimi tre anni;
- f) l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio amministrativo-finanziario dell'Ente - Salita Monte Valerio, n. 3 - 34127 Trieste, telefono 040/3595335 o 315 presso il quale le ditte interessate potranno anche prendere visione dei Capitolati d'appalto.

La richiesta di invito non è vincolante per l'Amministrazione.

Trieste, 6 aprile 2000

IL DIRETTORE:
dott. Giuseppe Vaccher

COMUNE DI AZZANO DECIMO

(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 4 al P.R.P.C. della zona industriale-artigianale di Fiumesino.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modifiche ed integrazioni;

AVVERTE

che con deliberazione consiliare n. 25 del 30 marzo 2000, esecutiva a norma di legge, è stata adottata la variante n. 4 al P.R.P.C. della zona industriale-artigianale di Fiumesino.

Gli elaborati della variante saranno depositati nella Segreteria della sede comunale a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata potranno presentare opposizioni.

Azzano Decimo, 2 aprile 2000

IL SINDACO:
avv. Paolo Panontin

COMUNE DI BRUGNERA

(Pordenone)

Avviso di deposito della delibera di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa pubblica, della zona industriale Maron.

IL CAPO AREA TERRITORIO E AMBIENTE

VISTA la deliberazione consiliare n. 22 in data 22 marzo 2000 di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa pubblica, della zona industriale di Maron;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

che il suddetto Piano è depositato presso la segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Brugnera, 19 aprile 2000

IL CAPO AREA TERRITORIO E AMBIENTE:
arch. Maurillo Verardo

COMUNE DI CANEVA

(Pordenone)

Avviso di adozione P.R.P.C. di iniziativa privata e nominato «Piantada» - Stevenà di Caneva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 26 del 29 febbraio 2000, esecutiva in data 7 aprile 2000, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Piantada».

Successivamente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, la deliberazione di adozione del P.R.P.C. con i relativi elaborati, sarà depositata presso la segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Caneva, lì 10 aprile 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Lucia Toscana

COMUNE DI FIUME VENETO

(Pordenone)

Avviso di adozione di Piano regolatore particolareggiato comunale, zona artigianale di Cimpello-Lobo 2.A.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 52/1991, modificata dalla legge regionale n. 34/1997, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 80 del 24 novembre 1999, il Consiglio comunale di Fiume Veneto ha adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata, relativo alla zona artigianale di Cimpello-Lobo 2.A.

Contemporaneamente alla presente pubblicazione il Piano regolatore particolareggiato comunale sarà depositato presso l'Ufficio segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune le proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Fiume Veneto, lì 4 aprile 2000

IL SINDACO:
Lorenzo Cella

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato del «Castello di Prampero» in Magnano in Riviera.

IL SINDACO

in ottemperanza all'articolo 45, comma II della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 42 del 3 maggio 1999, divenuta esecutiva il 26 maggio 1999 (deposito all'Albo comunale dal 10 maggio 1999 al 25 maggio 1999), è stato formalmente adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica dell'ambito del «Castello di Prampero» di Magnano in Riviera; che tutti gli atti ed elaborati tecnici che formano parte integrante del piano suindicato, saranno depositati, per trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione durante le ore d'ufficio,

INFORMA

che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. di cui sopra.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Magnano in Riviera, lì 7 aprile 2000

IL SINDACO:
Mauro Steccati

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

(Udine)

Modifica dell'articolo 70 dello Statuto comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 9 del 29 febbraio 2000, ravvisata priva di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 20 marzo 2000, al n. 22978 di protocollo, lo Statuto comunale è stato così modificato:

- all'articolo 70 è aggiunto il seguente comma:
«4. Il Comune, con apposito regolamento, disciplina la costituzione e il funzionamento di commissioni consultive per l'amministrazione comunale, con il fine di meglio riconoscere, valutare e soddisfare le esigenze della comunità locale».

Santa Maria La Longa, lì 4 aprile 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Tonino Di Gianantonio

COMUNE DI SEDEGLIANO

(Udine)

Adeguamento dello Statuto comunale alle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1999, n. 265.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 20 dicembre 1999 sono state apportate modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale.

Con nota del Sindaco datata 16 febbraio 2000, recepita dal Consiglio comunale con atto n. 3 del 25 febbraio 2000, sono stati riformulati alcuni articoli in conformità ad Ordinanza istruttoria del CO.RE.CO.

Il CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 28 febbraio 2000, prot. n. 20387-22335 ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità sulla sopracitata deliberazione consiliare n. 93 del 20 dicembre 1999, avuto riguardo alla nota del Sindaco.

Si riportano di seguito le modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale come disposti con gli atti sopracitati:

- **Articolo 10** - comma 3:
Viene sostituito come segue:
«Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale. Le funzioni del Sindaco all'interno del Consiglio comunale sono disciplinate dalla legge. Il Sindaco assicura, inoltre, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio».
- **Articolo 11:**
Viene introdotto il comma 2 bis:
«Nel caso in cui il Consiglio comunale costituisca la Commissione di controllo o garanzia la Presidenza sarà attribuita alle opposizioni».
- **Articolo 12 bis** - comma 5:
Viene sostituito come segue:
«In ogni Commissione deve essere assicurata la presenza di consiglieri di entrambi i sessi, ove possibile, salvo espressa loro rinuncia».
- **Articolo 13** - comma 2:
Le parole «il quadriennio di durata in carica del Consigliere» vengono sostituite con le seguenti: «il mandato Amministrativo».
- **Articolo 13** - comma 4 - lettera b):
Viene stralciata l'allocuzione «nonchè la proposta apposito documento».
- **Articolo 13:**
Viene aggiunto il seguente comma 5:
«Il Consiglio entro due mesi dalla proclamazione, riceve dal Sindaco la proposta degli indirizzi generali di governo che approva in apposito documento».
- **Articolo 13:**
Viene aggiunto il seguente comma 6:
«Il Consiglio svolge attività propositive e di verifica dell'attuazione delle linee programmatiche che il Sindaco espone entro il 30 novembre di ogni anno».

Viene aggiunto l'**articolo 13 quater** rubricato «Decadenza dei consiglieri» con il seguente testo:
«Il Consigliere comunale che non interviene per tre sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi è dichiarato decaduto. Prima di dichiararne la decadenza il Consigliere comunale viene invitato, con notifica, a presentare entro 10 giorni le proprie giustificazioni. Il Consiglio comunale esamina le giustificazioni presentate dall'interessato per iscritto al Sindaco e decide conseguentemente».
- **Articolo 18** - comma 1:
Viene sostituito come segue:
«La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da n. 5 Assessori.»
- **Articolo 20** - comma 2:
Dopo le parole «.... riferisce annualmente» vengono aggiunte le parole «entro il 30 novembre di ogni anno».
- **Articolo 22** - comma 1:
Viene sostituito come segue:
«Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed ha la rappresentanza legale dell'Ente».
- **Articolo 23** - comma 1, lettera i):
Dopo le parole « referendum consultivi», vengono aggiunte le parole «ed abrogativi».
- **Articolo 23** - comma 1, lettera t):
Dopo le parole « dai Consiglieri» vengono aggiunte le parole «così come previsto dal Regolamento».
- **Articolo 25** - comma 1, lettera a):
Dopo le parole «.... alla convocazione» vengono aggiunte le parole «in un termine non superiore ai 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste».

Viene aggiunto l'**articolo 25 bis** rubricato «Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale» con il seguente testo: «Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono disciplinate dalla legge vigente».

Viene aggiunto l'**articolo 26 ter** rubricato «Mozione di sfiducia» con il seguente testo:
«La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco è disciplinata dalla normativa vigente».
- **Articolo 40:**
Viene introdotto il comma 1 bis:
«Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità».
- **Articolo 40:**
Viene aggiunto il seguente comma 5:
«Le determinazioni a contrattare e le relative procedure sono disciplinate dalla normativa vigente».
- **Articolo 41** - comma 3:
Al termine viene aggiunta la seguente frase: «Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio».
- **Articolo 50** - comma 3:
Le parole «può inserire le questioni» vengono sostituite con le seguenti «inserisce le questioni».
- **Articolo 55** - comma 1:
Viene sostituito come segue: «Sono previsti referendum consultivi ed abrogativi nei casi previsti dalla legge e per le sole materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa».
- **Articolo 55** - comma 3:
Viene sostituito come segue:
«I soggetti promotori dei referendum sono individuati con le modalità previste dal Regolamento».

- **Articolo 59** - comma 1:
Dopo le parole «Il difensore civico» viene aggiunta l'allocuzione «ove richiesto da un terzo dei Consiglieri e qualora detta proposta venga approvata dalla maggioranza dei consiglieri».

Sedegliano, lì 29 marzo 2000

IL SINDACO:
geom. Corrado Olivo

COMUNE DI TOLMEZZO

(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata relativo all'ambito D zona C2 di Betania, posto a monte di via Aquileia - Ditta: Iob Gaspare.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 33 del 27 marzo 2000 il Comune di Tolmezzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 della legge regionale 52/1991 il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo all'ambito D zona C2 di Betania, posto a monte di via Aquileia. Ditta Iob Gaspare.

Successivamente alla presente pubblicazione, il P.R.P.C. sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Tolmezzo, lì 10 aprile 2000

IL RESPONSABILE U.O.S.
PIANIFICAZIONE:
arch. Giorgio Adami

COMUNE DI VARMO

(Udine)

Modifiche allo Statuto comunale.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 28 febbraio 2000 (a parziale rettifica della precedente deliberazione consiliare n. 88/1999) approvata dal Comitato regionale di controllo di Udine nella seduta del 6 marzo 2000, al n. 1120-22466, sono state approvate le modifiche allo Statuto comunale in adeguamento alle leggi n. 127/1997 e n. 265/1999.

Pertanto risultano così modificati i seguenti articoli:

- **Articolo 7**, comma 1:
Viene modificato il riferimento alla «Legge regionale n. 120/1999» in «Legge n. 120/1999»;
- **Articolo 8**, comma 15:
Dopo le parole «sei membri» vengono aggiunte le parole «e il Sindaco».
- **Articolo 8**, comma 16:
L'articolo viene così riformulato «Il Consigliere comunale che non interviene per tre sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi è dichiarato decaduto. Prima di dichiararne la decadenza il Consigliere comunale viene invitato, con notifica, a presentare entro 10 giorni le proprie giustificazioni. Il Consiglio comunale esamina le giustificazioni presentate dall'interessato per iscritto al Sindaco e decide conseguentemente».
- **Articolo 9**:
Le parole «Presidente del Consiglio comunale» vengono sostituite con «Sindaco».
- **Articolo 12**, comma o):
Il comma viene interamente stralciato.
- **Articolo 14**, comma 1:
Il comma in questione viene così riformulato «La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di 4 assessori».
- **Articolo 14**, comma 6:
Viene così riformulato: «Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Entro novanta giorni dalla proclamazione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio verifica, su presentazione del rendiconto dell'attività svolta da parte del Sindaco, l'attuazione delle linee programmatiche. Gli assessori possono essere revocati dal Sindaco con motivata comunicazione al Consiglio. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge n. 55/1990 ed articolo 1 della legge n. 16/1992».
- **Articolo 16**, comma 4, lettera m):
Vengono stralciate le parole «È facoltà della Giunta di sentire il Consiglio comunale sui criteri da seguire per la sua nomina».
- **Articolo 17**, comma 5:
Vengono stralciate le parole «della spalla destra».
- **Articolo 20**, punto 9:
Vengono stralciate le parole «e la nomina di un Commissario».

– **Articolo 22**

Il primo comma viene sostituito dalle seguenti parole: «Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Si rinvia, inoltre, all'articolo 19 della legge n. 265/1999».

– **Articolo 41**, comma 2, lettera e):

Vengono stralciate le parole «altrimenti si profila il caso già contemplato al precedente articolo 40».

Varmo, 30 marzo 2000

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AREA AMMINISTRATIVA:
M.P. Sorvilla

PROVINCIA DI UDINE

Deliberazione della Giunta Provinciale 7 marzo 2000, n. 63. Diniego all'approvazione del progetto per la realizzazione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo A) in località «Mlaca», Comune di Tapogliano. Ditta Valerio S.r.l. di Torviscosa.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

VISTA l'istanza pervenuta in data 17 settembre 1999 dalla ditta Valerio S.r.l., con sede in Via Roma 5/c, Comune di Torviscosa, per l'approvazione del progetto e la realizzazione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo A), in località «Mlaca», Comune di Tapogliano;

VISTO il decreto del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Bassa Friulana» n. 314 del 26 novembre 1999, con il quale è stato espresso parere igienico sanitario favorevole sul progetto dell'opera in argomento;

PRESO ATTO che il Comune di Tapogliano non ha espresso il proprio parere sul progetto in esame, come indicato dal comma 3, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica nella seduta dell'11 gennaio 2000, all'unanimità ha espresso parere negativo in quanto la documentazione progettuale prodotta è carente e non in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di impianti di smaltimento, in particolare per quanto concerne l'inquadramento territoriale del ripristino finale;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di procedere al diniego dell'istanza in oggetto;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale entro 30 giorni dal giudizio espresso dalla Conferenza Tecnica;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

RITENUTO di dichiarare l'immediata esecutività, stante la necessità di ottemperare ai termini temporali procedurali;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A VOTI PALESI ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata esecutività;

DELIBERA

1) per i motivi indicati in premessa di rigettare l'istanza della ditta Valerio S.r.l. con sede in Via Roma 5/c, Comune di Torviscosa, per l'approvazione del progetto e la realizzazione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo A), in località «Mlaca», Comune di Tapogliano;

2) di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), alla ditta Valerio S.r.l. disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimane acquisita agli atti di questo Ente.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

per IL PRESIDENTE: dott. Loreto Mestroni

Deliberazione della Giunta Provinciale 7 marzo 2000, n. 64. Approvazione del progetto e autorizzazione al ripristino e bonifica di una cava dismessa mediante la realizzazione per lotti di una discarica di 2ª categoria tipo A) in località «Primulacco» in Comune di Povoletto. Ditta Nord Asfalti di Calligaris Sergio S.r.l.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

VISTA l'istanza del 10 giugno 1999 con la quale la ditta Nord Asfalti di Calligaris Sergio S.r.l. con sede in Comune di Povoletto, via dei Prati 2, ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione per il ripristino e bonifica di cava dismessa mediante la realizzazione per lotti di una discarica di 2ª categoria tipo A) in località «Primulacco» in Comune di Povoletto, catastalmente individuata al foglio 18, dai seguenti mappali interi, 148, 140, 135, 196 e dai seguenti mappali parziali, 220, 223, 143, 142, 141, 139, 204, 136, 134, 127, 126, 125, 192, 124, 193, 197, 156, 154, 150 e 149, di mq. 54.000 e una capacità complessiva di mc. 632.000;

ATTESO che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. ha provveduto, in data 11 giugno 1999, ad effettuare l'avvio del procedimento amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Povoletto, n. 177 del 29 luglio 1999, con la quale è stato espresso parere favorevole al progetto di cui sopra;

VISTA la deliberazione del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» n. 655 dell'6 agosto 1999, con la quale è stato espresso parere igienico sanitario favorevole sul progetto dell'opera in argomento, fatte salve alcune perplessità in merito alla possibilità di smaltimento di alcune delle tipologie di rifiuti individuate con i codici C.E.R. 010302, 010403, 080201, 080299 e 170502;

VISTO che il soggetto richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità dell'area, come risulta dalla documentazione allegata al progetto;

CONSTATATO che sono state espletate tutte le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 4 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., relativamente alle pubblicazioni necessarie per la formalizzazione all'interno della Conferenza Tecnica della pronuncia di V.I.A.;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Conferenza tecnica nella seduta dell'11 gennaio 2000, sul progetto in argomento, nelle rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) esecuzione preliminare degli interventi di ripristino ambientale prescritti nel decreto AMB/176-UD/CAV/62 del 17 febbraio 1995;
- 2) limitazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto - anche al fine di non disincentivare il riciclaggio degli inerti - ad una volumetria pari a 100.000 mc di inerti, vincolata ad una scadenza temporale non superiore a 5 anni e con modalità di deposito che prevedano il progressivo riempimento dell'invaso «in orizzontale», a partire dal fondo cava, e ripristino finale a prato secondo le modalità previste nel S.I.A.;
- 3) realizzazione, a partire dall'inizio dell'attività di discarica, delle fasce alberate della profondità di 20 metri sui lati Nord e Sud del perimetro recintato della proprietà «Nord Asfalti S.r.l.», secondo le modalità prescritte dal vigente strumento urbanistico comunale e precisate nel S.I.A.;
- 4) realizzazione di una canaletta di drenaggio perimetrale, a sezione trapezoidale e di un dosso di sicurezza alto almeno 50 cm. lungo tutto il perimetro dell'area escavata, al fine di evitare l'afflusso delle acque nel fondo cava;
- 5) predisposizione di una «Relazione annuale di gestione» redatta sulla scorta di dati ed analisi raccolti e/o rilevati ed eventualmente di perizie dei progettisti congiuntamente o meno a perizie di esperti nel settore dello smaltimento dei rifiuti al fine di stabilire qualità e quantitativi dei rifiuti trattati, tempi e modi di riempimento dell'invaso, eventuali possibilità di iniziative per incentivare il riciclaggio degli inerti in oggetto e quant'altro di rilevante possa attenersi alla gestione dell'impianto in esame.

VISTO il decreto regionale n. AMB./176-UD/CAV/62 del 17 febbraio 1995 con il quale veniva imposto alla ditta Nord Asfalti di Calligaris Sergio S.r.l. di eseguire le opere di ripristino ambientale dell'area osservando le prescrizioni contenute nel decreto stesso;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale compe-

tente sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

RITENUTO di dichiarare l'immediata esecutività, stante la necessità di ottemperare ai termini temporali procedurali;

A VOTI PALESI ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il progetto per il ripristino e bonifica di cava dismessa mediante la realizzazione per lotti di una discarica di 2^a categoria tipo A) in località «Primulacco» in Comune di Povoletto, catastalmente individuata al foglio 18, dai seguenti mappali interi, 148, 140, 135, 196 e dai seguenti mappali parziali, 220, 223, 143, 142, 141, 139, 204, 136, 134, 127, 126, 125, 192, 124, 193, 197, 156, 154, 150 e 149, di mq. 54.000 e una capacità complessiva di mc. 632.000.

Art. 2

La ditta Nord Asfalti di Calligaris Sergio S.r.l. con sede in Comune di Povoletto, Via dei Prati 2, è autorizzata a costruire un primo lotto funzionale della discarica in oggetto nell'area come indicata nel progetto di cui sopra per una volumetria di circa mc. 100.000, per lo smaltimento di rifiuti di cui ai codici C.E.R., riferiti all'allegato A) del decreto legislativo 22/1997, come sotto specificati, purchè inerti ai sensi del punto 4.2.3.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984:

Codice C.E.R.	Designazione
01.01.01	Rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01.01.02	Rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
01.04.01	Ghiaie e rocce triturate di scarto
01.04.02	Sabbie e argille di scarto
01.04.06	Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
08.02.01	Polveri di scarto di rivestimenti (previo umidificazione e ricopertura)
08.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.01.12	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10.02.06	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.04.08	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.05.07	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.06.08	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.07.06	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.08.07	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.11.02	Vetro di scarto
10.11.03	Materiali di scarto a base di vetro
10.12.07	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.13.03	Rifiuti compositi della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
10.13.08	Rivestimento e refrattari inutilizzabili
17.01.01	Cemento
17.01.02	Mattoni
17.01.03	Mattonelle e ceramica
17.01.04	Materiali da costruzione a base di gesso
17.02.02	Vetro
17.05.01	Terra e rocce
17.07.01	Rifiuti misti di costruzione e demolizione
20.01.02	Vetro
20.02.02	Terreno e rocce

Art. 3

L'autorizzazione a costruire il primo lotto funzionale della discarica è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. nomina da parte della ditta del Direttore dei lavori, il quale dovrà controfirmare il progetto approvato;
2. comunicazione preventiva alla Provincia e al Comune della data di inizio lavori;
3. i lavori di preparazione del vano della discarica dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento, da parte della ditta autorizzata, del presente provvedimento e dovranno venire ultimati entro due anni dalla data del loro inizio;
4. posizionamento, in ambito di cantiere, del cartello previsto dal Regolamento comunale per i lavori edili, riportante gli estremi dell'autorizzazione, e gli estremi di legge, per i quali la medesima è stata rilasciata, riportati nel successivo articolo 9;
5. esecuzione preliminare degli interventi di ripristino ambientale prescritti nel decreto AMB/176-UD/CAV/62 del 17 febbraio 1995;
6. limitazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto - anche al fine di non disincentivare il riciclaggio degli inerti - ad una volumetria pari a 100.000 mc di inerti, vincolata ad una scadenza temporale non superiore a 5 anni e con modalità di

deposito che preveda il progressivo riempimento dell'invaso «in orizzontale», a partire dal fondo cava, e ripristino finale a prato secondo le modalità previste dal progetto;

7. realizzazione, a partire dall'inizio dell'attività di discarica, delle fasce alberate della profondità di 20 metri sui lati Nord e Sud del perimetro recintato della proprietà «Nord Asfalti S.r.l.», secondo le modalità prescritte dal vigente strumento urbanistico comunale e precisate nel S.I.A.;
8. realizzazione di una canaletta di drenaggio perimetrale, a sezione trapezoidale e di un dosso di sicurezza alto almeno 50 cm. lungo tutto il perimetro dell'area escavata, al fine di evitare l'afflusso delle acque nel fondo cava;
9. predisposizione di una «Relazione annuale di gestione» redatta sulla scorta di dati ed analisi raccolti e/o rilevati ed eventualmente di perizie dei progettisti congiuntamente o meno a perizie di esperti nel settore dello smaltimento dei rifiuti al fine di stabilire qualità e quantitativi dei rifiuti trattati, tempi e modi di riempimento dell'invaso, eventuali possibilità di iniziative per incentivare il riciclaggio degli inerti in oggetto e quant'altro di rilevante possa attenersi alla gestione dell'impianto in esame;
10. la realizzazione della discarica deve avvenire per lotti funzionali prevedendo la loro costruzione e gestione in modo singolo fino all'esaurimento e sistemazione definitiva degli stessi;
11. la costruzione e gestione dei lotti successivi è subordinata all'esaurimento e sistemazione finale del lotto precedente.

Art. 4

L'autorizzazione alla gestione del primo lotto funzionale della discarica, ai sensi del comma 17, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., verrà rilasciata con atto successivo.

Art. 5

La sistemazione definitiva dell'area del primo lotto funzionale dovrà, a discarica esaurita, rispondere ai requisiti previsti al punto 6 dell'articolo 3 del presente provvedimento e dal progetto approvato e dichiarata da apposito certificato di regolare esecuzione.

Art. 6

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 7

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni

imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 8

Il presente provvedimento, ai sensi del comma 12 dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., sostituisce ad ogni effetto, ove necessari, tutti gli ulteriori provvedimenti regionali legislativamente previsti dalle normative indicate ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 5 di cui sopra, nonché la concessione edilizia. Rimangono in capo al Comune interessato la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli di costruzione, determinati in base alla normativa regionale vigente, se dovuti. Ai sensi del comma 5, dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 9

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto legislativo 22/1997 e dei provvedimenti di cui agli articolo 17 della legge regionale 30/1987 e 28 del citato decreto 22/1997.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

per IL PRESIDENTE: dott. Loreto Mestroni

Deliberazione della Giunta Provinciale 7 marzo 2000, n. 65. Approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione di una discarica di 2^a categoria tipo A) sita in località «Valderie», Comune di Palazzolo dello Stella. Ditta Enterprise S.r.l.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smal-

timento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

VISTA l'istanza del 2 agosto 1999 con la quale la ditta Enterprise S.r.l. con sede in Comune di Gradisca d'Isonzo, via Ciotti 18, ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla costruzione di una discarica di 2^a categoria tipo A) da effettuarsi in località «Valderie» in Comune di Palazzolo dello Stella, catastalmente individuata al foglio 4, mappali 12, 49 e 50 per una capacità complessiva di mc. 37.130;

VISTA altresì la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta con nota del 19 ottobre 1999 in risposta alla richiesta fatta dall'Amministrazione provinciale con nota prot. n. 57732/99/UOC40722/3mp del 26 agosto 1999;

ATTESO che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. ha provveduto, in data 20 ottobre 1999, ad effettuare l'avvio del procedimento amministrativo;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Palazzolo dello Stella, n. 65 del 20 dicembre 1999, con la quale è stato espresso parere favorevole al progetto di cui sopra;

VISTO il decreto del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» n. 355 del 27 dicembre 1999, con il quale è stato espresso parere igienico sanitario favorevole sul progetto in esame;

VISTA la nota dell'8 febbraio 2000, con la quale la ditta, in risposta alla richiesta di chiarimento del Servizio tutela ambiente della Provincia di Udine, dichiara di aver verificato, in Comune di Palazzolo dello Stella, l'inesistenza di ostacoli derivanti dall'applicazione della legge regionale 22/1996, nonché l'impossibilità dell'utilizzo di eventuali altri avvallamenti sul territorio comunale per la realizzazione di discariche;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 74/fax 1004 del 10 febbraio 2000, del Comune di Palazzolo dello Stella di riscontro alla richiesta di chiarimento del Servizio tutela ambiente della Provincia di Udine inerente la consistenza o meno del vincolo di cui all'articolo 27 della legge regionale 22/1996;

CONSIDERATO che nella sopracitata nota il Comune di Palazzolo dello Stella comunica che nell'ambito del territorio comunale non vi è la presenza di zone già scavate o avvallamenti idonei alla realizzazione di discariche;

VISTO che il soggetto richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità dell'area, come risulta dalla documentazione allegata al progetto;

VALUTATA l'idoneità del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Gorizia in data 22 febbraio 2000, dal quale risulta che la ditta è regolarmente iscritta al registro delle Imprese, che non risulta essere stata dichiarata fallita e che non sussistono a suo carico altre procedure concorsuali;

ATTESO che dal medesimo certificato emerge il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e che tale certificazione è stata emessa dalla C.C.I.A.A. facendo uso del collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Conferenza tecnica nella seduta del 15 febbraio 2000, sul progetto in argomento;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale competente sulla base delle risultanze della Conferenza tecnica;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

RITENUTO pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

A VOTI PALESI ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di 2^a categoria tipo A) da effettuarsi in località «Valderie» in Comune di Palazzolo dello Stella, catastalmente individuata al foglio 4, mappali 12, 49 e 50, per una capacità complessiva di mc. 37.130.

Art. 2

La ditta Enterprise S.r.l. con sede in Comune di Gradisca d'Isonzo, via Ciotti, n. 18 è autorizzata a costruire la discarica in oggetto nell'area indicata in premessa, per lo smaltimento dei rifiuti di cui ai codici C.E.R., riferiti all'allegato A) del decreto legislativo 22/1997,

come sotto specificati, purchè inerti ai sensi del punto 4.2.3.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984:

Codice C.E.R.	Designazione
01.01.01	Rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01.01.02	Rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
01.03.02	Polveri e rifiuti polverosi (previo umidificazione e ricopertura)
01.04.01	Ghiaie e rocce triturate di scarto
01.04.02	Sabbie e argille di scarto
01.04.03	Polveri e rifiuti polverosi (previo umidificazione e ricopertura)
01.04.06	Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
08.02.01	Polveri di scarto di rivestimenti (previo umidificazione e ricopertura)
08.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.01.12	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.02.06	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.04.08	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.05.07	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.06.08	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.07.06	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.08.07	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.11.02	Vetro di scarto
10.11.03	Materiali di scarto a base di vetro
10.12.07	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.13.03	Rifiuti compositi della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
10.13.08	Rivestimento e refrattari inutilizzabili
17.01.01	Cemento
17.01.02	Mattoni
17.01.03	Mattonelle e ceramica
17.01.04	Materiali da costruzione a base di gesso
17.02.02	Vetro
17.05.01	Terra e rocce
17.07.01	Rifiuti misti di costruzione e demolizione
20.01.02	Vetro
20.02.02	Terreno e rocce

Art. 3

L'autorizzazione a costruire la discarica è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. nomina da parte della ditta del Direttore dei lavori, il quale dovrà controfirmare il progetto approvato prima dell'inizio lavori;
2. comunicazione preventiva al Comune e alla Provincia della data di inizio lavori;
3. posizionamento, in ambito di cantiere, del cartello previsto dal Regolamento comunale per i lavori edili, riportante gli estremi dell'autorizzazione, e gli estremi di legge, per i quali la medesima è stata rilasciata, riportati nel successivo articolo 9;
4. il modellamento finale della superficie della discarica per inerti dovrà essere effettuato come da progetto approvato;
5. la ditta dovrà farsi carico della manutenzione periodica con ripristino di avvallamenti e buche e pulizia della strada di accesso alla discarica;
6. dovranno essere adottate idonee cautele affinché il transito dei mezzi pesanti che usufruiscono della discarica non imbrattino il piano viario;
7. qualora se ne ravvisasse la necessità, si devono porre in atto soluzioni tecniche per impedire la diffusione di polveri.

Art. 4

La realizzazione della discarica in oggetto deve essere effettuata in conformità al progetto approvato e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente atto e comprovata da apposito certificato di regolare esecuzione; i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento, da parte della ditta autorizzata, del presente provvedimento e terminare entro 2 anni dalla data di inizio degli stessi.

Art. 5

L'autorizzazione alla gestione della discarica, ai sensi del comma 17, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., verrà rilasciata con atto successivo.

Art. 6

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 7

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 8

Il presente provvedimento, ai sensi del comma 12, dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., sostituisce ad ogni effetto, ove necessari, tutti gli ulterio-

ri provvedimenti regionali legislativamente previsti dalle normative indicate ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 5 di cui sopra, nonché la concessione edilizia. Rimangono in capo al Comune interessato la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli di costruzione, determinati in base alla normativa regionale vigente, se dovuti. Ai sensi del comma 5, dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 9

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto legislativo 22/1997 e dei provvedimenti di cui agli articoli 17 della legge regionale 30/1987 e 28 del citato decreto 22/1997.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

per IL PRESIDENTE: dott. Loreto Mestroni

Deliberazione della Giunta Provinciale 7 marzo 2000, n. 67. Approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione di una discarica di 2ª categoria tipo A) in Comune di Talmassons, frazione Flumignano. Richiedente Comune di Talmassons.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

VISTA l'istanza del 28 ottobre 1999 con la quale il Comune di Talmassons ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla costruzione di una discarica di 2ª categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, frazione Flumignano, località «Zona Industriale», catastalmente individuata al foglio 13, mappali 10, 203 e 473 per una capacità complessiva di mc. 18.000;

ATTESO che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. ha provveduto, in data 19 ottobre 1999, ad effettuare l'avvio del procedimento amministrativo;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Talmassons, n. 61 del 25 novembre 1999, con la quale è stato espresso parere favorevole al progetto di cui sopra;

VISTA la deliberazione del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» n. 977 del 17 dicembre 1999, con la quale è stato espresso parere igienico sanitario favorevole sul progetto dell'opera in argomento, non concordando, però per la loro genericità, sull'ammissibilità di smaltimento dei rifiuti relativi ai codici C.E.R. 08 02 99 e 17 05 02;

VISTO che il soggetto richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità dell'area, come risulta dalla relazione tecnica allegata all'istanza in oggetto, a firma del Sindaco e del Tecnico incaricato alla redazione del progetto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Conferenza tecnica nella seduta del 15 febbraio 2000, sul progetto in argomento, con la precisazione di concedere comunque solo i codici C.E.R. di norma autorizzati in discariche di questa tipologia, concordando con quanto evidenziato dall'Azienda per i servizi sanitari e la prescrizione che il primo strato di rifiuti dal fondo fino all'altezza di m. 1,50 deve essere costituito da rifiuti inerti naturali;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale competente sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

DATO ATTO atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

RITENUTO pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante la necessità di ottemperare ai termini temporali procedurali;

A VOTI PALESI ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il progetto per la realizzazione di una discarica 2^a categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, frazione Flumignano, località «Zona Industriale», catastalmente individuata al foglio 13, mappali 10, 203 e 473 per una capacità complessiva di mc. 18.000.

Art. 2

Il Comune di Talmassons, è autorizzato a costruire la discarica in oggetto nell'area indicata in premessa, per lo smaltimento dei rifiuti di cui ai codici C.E.R., riferiti all'allegato A) del decreto legislativo 22/1997, come sotto specificati, purchè inerti ai sensi del punto 4.2.3.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984:

Codice C.E.R.	Designazione
01.01.01	Rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01.01.02	Rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
01.03.02	Polveri e rifiuti polverosi (previo umidificazione e ricopertura)
01.04.01	Ghiaie e rocce triturate di scarto
01.04.02	Sabbie e argille di scarto
01.04.03	Polveri e rifiuti polverosi (previo umidificazione e ricopertura)
01.04.06	Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
08.02.01	Polveri di scarto di rivestimenti (previo umidificazione e ricopertura)
10.01.12	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.02.06	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.04.08	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.05.07	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.06.08	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.07.06	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.08.07	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.11.02	Vetro di scarto
10.11.03	Materiali di scarto a base di vetro
10.12.07	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.13.03	Rifiuti compositi della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
10.13.08	Rivestimento e refrattari inutilizzabili
17.01.01	Cemento
17.01.02	Mattoni

17.01.03	Mattonelle e ceramica
17.01.04	Materiali da costruzione a base di gesso
17.02.02	Vetro
17.05.01	Terra e rocce
17.07.01	Rifiuti misti di costruzione e demolizione
20.01.02	Vetro
20.02.02	Terreno e rocce

Art. 3

L'autorizzazione a costruire la discarica è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. nomina da parte della ditta del Direttore dei lavori, il quale dovrà controfirmare il progetto approvato prima dell'inizio lavori;
2. comunicazione preventiva alla Provincia della data di inizio lavori;
3. posizionamento, in ambito di cantiere, del cartello previsto dal Regolamento comunale per i lavori edili, riportante gli estremi dell'autorizzazione, e gli estremi di legge, per i quali la medesima è stata rilasciata, riportati nel successivo articolo 9;
4. il modellamento finale della superficie della discarica per inerti dovrà essere effettuato come da progetto approvato;
5. qualora se ne ravvisasse la necessità, si devono porre in atto soluzioni tecniche per impedire la diffusione di polveri;
6. dovranno essere applicate le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;
7. il primo strato di rifiuti dal fondo fino all'altezza di m. 1,50 deve essere costituito da rifiuti inerti naturali di cui ai seguenti codici:

01.04.01	Ghiaie e rocce triturate di scarto
01.04.02	Sabbie e argille di scarto
01.04.06	Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
17.05.01	Terra e rocce
20.02.02	Terreno e rocce

Art. 4

La realizzazione della discarica in oggetto deve essere effettuata in conformità al progetto approvato e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente atto e comprovata da apposito certificato di regolare esecuzione; i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento, da parte della ditta autorizzata, del presente provvedimento e terminare entro tre anni dalla data di inizio degli stessi.

Art. 5

L'autorizzazione alla gestione della discarica, ai sensi del comma 17, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., verrà rilasciata con atto successivo.

Art. 6

La sistemazione definitiva dell'area dovrà, a discarica esaurita, rispondere ai requisiti di cui al punto 4 del sopracitato articolo 3 e dichiarata da apposito certificato di regolare esecuzione.

Art. 7

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 8

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 9

Il presente provvedimento, ai sensi del comma 12, dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., sostituisce ad ogni effetto, ove necessari, tutti gli ulteriori provvedimenti regionali legislativamente previsti dalle normative indicate ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 5 di cui sopra, nonché la concessione edilizia. Rimangono in capo al Comune interessato la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli di costruzione, determinati in base alla normativa regionale vigente, se dovuti. Ai sensi del comma 5, dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 10

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto legislativo 22/1997 e dei provvedimenti di cui agli articolo 17 della legge regionale 30/1987 e 28 del citato decreto 22/1997.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

per IL PRESIDENTE: dott. Loreto Mestroni

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico di 1° livello di anestesia e rianimazione e di n. 2 posti di assistente tecnico-geometra.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico di 1° livello in disciplina «anestesia e rianimazione» approvata con deliberazione n. 169 del 20 marzo 2000:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1) dott.ssa Dezzoni Rossanna | punti 75,00 |
| 2) dott.ssa Medica Davorka | punti 72,50 |
| 3) dott.ssa Di Bello Lucia | punti 71,00 |

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di assistente tecnico-geometra approvata con deliberazione n. 151 del 13 marzo 2000:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1) Stefani Davide | punti 43,80 |
| 2) Cussigh Sandro | punti 43,10 |
| 3) Garofani Giorgio | punti 41,60 |
| 4) Carraro Eleonora | punti 36,20 |
| 5) Gregori Natalia | punti 34,40 |
| 6) Turco Marco | punti 30,60 |
| 7) Caraviello Vincenzo | punti 29,00 |

Trieste, 30 marzo 2000

per delega del Direttore generale
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE»
PORDENONE

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza.

Si riporta, a seguito dell'espletamento della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 833 in data 15 novembre 1999, del Direttore generale:

1) Talamini Gianni	punti 71,000
2) Battel Rosanna	punti 64,450
3) Di Filippo Gabriella	punti 63,250
4) Benvenuto Nadia	punti 59,400
5) Vacchini Barbara	punti 59,310
6) Tomba Mariolina	punti 59,200
7) Dreon Roberta	punti 58,310
8) Rossi Gladia	punti 55,250
9) Alampi Alberta	punti 54,250
10) Buccioli Alessandra	punti 54,000
11) Giorgesi Mario	punti 53,327
12) Grifi Arianna	punti 53,250
13) Bighiani Ornella	punti 52,250
14) Sgrò Isabella	punti 49,750
15) Fiorelli Luigina	punti 48,250
16) Lugli Annalisa	punti 47,750
17) Pezzella Sandro	punti 46,000

Pordenone, 29 marzo 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Giulio De Antoni

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di 1° livello di medicina generale.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di 1° livello di medicina generale, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 219 in data 17 marzo 2000, del Direttore generale:

1) Desideri Mauro	punti 74,775
2) Zanello Fabrizia	punti 63,810
3) Meneghini Giuseppina	punti 63,404
4) Celino Teodora	punti 62,737
5) Bosco Manuela	punti 62,286
6) Mainardis Maria	punti 61,956
7) Camilli Lucio	punti 60,860

Pordenone, 29 marzo 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Giulio De Antoni

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di ingegnere dirigente ad indirizzo elettronico.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di ingegnere dirigente ad indirizzo elettronico, la graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 230 in data 21 marzo 2000, del Direttore generale:

1) Rizzetto Maurizio	punti 78,429
2) Buffolini Fabio	punti 76,116
3) Del Cont Bernard Stefano	punti 75,536
4) Vendraminetto Carlo	punti 64,488
5) Leonetti Claudio	punti 59,166

Pordenone, 29 marzo 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Giulio De Antoni

COMUNE DI TAVAGNACCO
(Udine)

Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di 1 (uno) istruttore direttivo, assistente sociale, VII qualifica funzionale, unità operativa socio-assistenziale, area affari generali.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo, VII qualifica funzionale, assistente sociale, unità operativa socio-assistenziale, area affari generali.

Requisiti per la partecipazione: diploma di assistente sociale (D.P.R. 14/1987) ovvero laurea in servizio sociale; iscrizione all'Albo professionale degli assistenti sociali.

Domanda di ammissione: in carta semplice secondo lo schema allegato al bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il testo integrale del bando è disponibile presso l'Ufficio segreteria del Comune di Tavagnacco, piazza Indipendenza n. 1, Tavagnacco.

Ai candidati ammessi saranno comunicati personalmente la data e la sede delle prove d'esame.

Informazioni: telefono 0432/577373.

Tavagnacco, 3 aprile 2000

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Domenico Degano

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE
DI TRIESTE - E.Z.I.T.
TRIESTE

Concorso pubblico, per esami, a un posto di segretario con profilo professionale segretario contabile, con riserva al personale in servizio all'Ente per la zona industriale di Trieste. Nomina della Commissione esaminatrice.

Con deliberazione del Consiglio direttivo n. 5 del 16 marzo 2000 (verbale n. 271) è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a un posto di segretario con profilo professionale segretario contabile, con riserva al personale in servizio all'Ente per la zona industriale di Trieste.

La Commissione è così composta:

- dott. Ermanno Predonzan, dirigente con profilo professionale finanziario-contabile-economico, con incarico di Direttore del Servizio ragioneria dell'Ente, con funzioni di Presidente;
- prof. Filippo D'Andrea, docente dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Periti aziendali e per Corrispondenti in lingue estere «G.R. Carli» di Trieste, membro esperto nelle materie d'esame;
- prof.ssa Maria Assunta Vadrucci, docente presso l'Istituto «L. da Vinci - S. de Sandrinelli» I.T.S.C. con annesso I.P.S.S.C.T.S. di Trieste, membro esperto nelle materie d'esame;
- geom. Lucio Furlan, consigliere del Servizio tecnico dell'Ente, con funzioni di segretario.

Trieste, 6 aprile 2000

IL DIRETTORE: Umberto Dallegno
